



III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

	PAG.
<b>Votazione segreta . . . . .</b>	26853
<b>Votazione segreta di un disegno e proposte di legge e di una proposta di legge costituzionale:</b>	
Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863);	
RUBINACCI: Classificazione delle camere di commercio, industria e agricoltura (697);	
Bozzi ed altri: Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (3173);	
Senatori MAGLIANO ed altri: Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione Molise ( <i>Approvata dal Senato in prima deliberazione</i> ) (3244) . . .	26832, 26847, 26855

### La seduta comincia alle 16,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 6 dicembre 1961.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bima ed Elkan.

(I congedi sono concessi).

### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nella riunione di stamane della VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

« Adeguatezza dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*), con *modificazioni* (3355);

« Norme integrative sull'attività dell'Istituto per il credito a medio termine » (3385) con *modificazioni e col nuovo titolo*: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine »;

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Einaudi » (*Approvato dal Senato*) (3441).

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

COVELLI: « Modifiche all'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (3496);

ALESSANDRINI ed altri: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa » (3497).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

*alla II Commissione (Interni).*

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (3495);

*alla XII Commissione (Industria):*

DE' COCCI e BELOTTI: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (3482) (*Con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente disegno di legge è deferito alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente:

« Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste » (*Approvato dal Senato*) (3481).

### Commemorazione di Francesco Severi.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, venerdì 8 dicembre si è spenta a Roma la vita terrena di Fran-

cresco Severi, scienziato di eccezionale valore e di fama internazionale. La sua scomparsa ha creato un grave lutto per la città che gli dette i natali; ma la sua dipartita costituisce soprattutto una grave perdita per l'Italia e per il mondo della cultura e della scienza.

Nato ad Arezzo nel 1879, Francesco Severi percorse una rapida carriera scientifica. Laureatosi in matematica nel 1900, quattro anni dopo era già ordinario della cattedra di geometria proiettiva e descrittiva. Insegnò disciplina matematica in varie università finché nel 1921 fu chiamato, per alta e meritata fama, a Roma, alla cattedra di analisi infinitesimale. Nell'università di Roma ricoprì in seguito anche l'ufficio di rettore magnifico.

Membro di varie accademie, componente dei più importanti istituti scientifici internazionali, aveva fondato nel 1938 l'Istituto nazionale di alta matematica, di cui venne eletto, in forza di legge speciale, presidente a vita.

Le tappe fondamentali della sua evoluzione scientifica sono segnate da opere che si sono imposte all'universale riconoscimento degli studiosi per l'originalità e per la profondità dei temi trattati. Solo per citare le maggiori, ricorderò *I complementi di geometria proiettiva* del 1906, *Lezioni di geometria algebrica* del 1908, *la Geometria proiettiva* del 1922, *il Trattato di geometria algebrica* del 1926, *la Topologia* del 1931, *le Serie e sistemi di equivalenze e corrispondenza algebriche* del 1942, *i Fondamenti della geometria algebrica* del 1948, *le Lezioni sulle funzioni analitiche di più variabili complessi* del 1958 e, da ultimo, i due recenti volumi di *Geometria dei sistemi algebrici sopra una superficie e sopra una varietà algebrica*.

Sono questi un complesso di scritti che, contornati da numerosi altri saggi, note, lezioni e conferenze testimoniano di una vita operosa e di un ingegno prestigioso.

Per i fondamentali contributi dati nel campo della geometria algebrica, di quella branca cioè della geometria che studia in parallelo le proprietà delle figure e le proprietà di equazioni algebriche, il Severi è unanimemente considerato come un maestro insuperato.

Con la fusione a lui dovuta dei metodi algebrico-geometrici, egli ha aperto nuove prospettive di ricerca ed ha dato il via a nuove teorie. Importanti sono stati anche i suoi contributi nel campo della geometria differenziale, nell'analisi matematica, nella critica dei principi della geometria e della fisica.

Matematico, fisico, filosofo, scrittore, già accademico d'Italia, presidente del consiglio dell'Istituto nazionale delle ricerche, accademico pontificio, presidente dell'Accademia nazionale dei quaranta, membro dell'Accademia dei Lincei, nonché di buona parte delle accademie scientifiche nazionali e straniere, quali l'Accademia delle scienze di Francia (ove occupò il seggio che era stato di Einstein), l'Accademia tedesca delle scienze di Gottinga, l'Accademia delle scienze dell'Unione Sovietica, Francesco Severi affida la sua eccezionale fama di scienziato ad oltre 350 opere che segnano la documentazione precisa dell'evoluzione del pensiero matematico e filosofico dell'era contemporanea.

Come a tutti i grandi matematici, da Newton a Poincaré ed all'ancor vegeto e battagliero Bertrand Russell, per i quali i problemi della matematica (che al profano sembrano essere esclusivamente questioni di numeri e di formule indecifrabili) sono essenzialmente problemi di relazioni logiche, di approfondimento e di analisi concettuale, anche al Severi non fu né poteva essere estranea la vocazione filosofica. Per questo egli era portato non soltanto a sottolineare, come fece più di una volta, l'intima relazione tra l'odierna evoluzione della matematica e della fisica e la crisi del pensiero moderno, ma anche a ridimensionare il senso dei valori di un sapere eminentemente astratto.

Nato in un periodo di imperante positivismo, ma nel quale già maturava una revisione profonda dei concetti basilari della geometria e della fisica, Severi ha vissuto intensamente e ha partecipato personalmente a quella profonda rivoluzione spirituale che, capovolgendo la secolare concezione meccanicistica della natura ed infirmando la cieca fiducia nella regolarità, certezza ed immutabilità delle cosiddette leggi di natura, avrebbe di lì a pochi anni ridotto la fisica a metodi di osservazione e di misura escludenti in modo assoluto quelle pretese leggi che erano state per secoli modello e traguardo inappagato delle scienze morali.

Questo processo che relativizzava una concezione assolutistica della vita, doveva sfociare, sul piano soggettivo, in posizioni esistenzialistiche o fideistiche, alle quali neanche il Severi si sottrasse. «Se la scienza — egli ebbe a scrivere parafrasando in termini moderni il Pascal — non ci fa conoscere che l'imperfetto, il provvisorio, il probabile (ed è innegabile che così sia), non restringiamo tutta l'anima alla fredda logica dell'intelletto e all'analisi dei dati sensoriali, ma ascoltiamo

anche le ragioni del cuore, le quali ci fanno intendere il divino che è in noi». E in un suo magnifico libro, *Dalla scienza alla fede*, egli spiega come trascorse da posizioni positivistiche alla fede e come la fede abbia influito beneficamente sulla sua opera di scienziato.

Francesco Severi fu uomo di molteplici relazioni sociali, cordiale nel tratto, arguto conversatore e conferenziere impareggiabile non soltanto per la profondità della dottrina, ma anche per la chiarezza e l'efficacia della sua esposizione. Amabile e cordiale con tutti, Francesco Severi seppe dimostrare di possedere una non comune forza spirituale anche nella sofferenza. Dopo la morte della sua fedele compagna, colpito da una grave malattia che lo costrinse per tre anni alla completa immobilità, egli, pur distaccandosi gradatamente dalle cose terrene, continuò i suoi studi per ulteriori ricerche scientifiche, continuò a spaziare in ardite esplorazioni del pensiero.

Pochi sono coloro che possono apprezzare in pieno la grandezza del suo intelletto e la vastità della sua opera; tutti però sanno che con Francesco Severi l'Italia ha perduto uno dei suoi uomini illustri e la scienza uno dei suoi più autorevoli esponenti.

Onorevole Presidente, ho voluto rievocare in quest'aula la figura di Francesco Severi non soltanto perché mi trovo a rappresentare nella Camera italiana la città che a Francesco Severi dette i natali, ma soprattutto perché mi sembrava doveroso che la Camera dei deputati manifestasse il suo cordoglio e tributasse un reverente e mesto pensiero alla memoria di chi, con le sue opere, illustrò tanto nobilmente la nostra patria e onorò con il suo alto ingegno il mondo della scienza.

La prego, signor Presidente, di rendersi interprete del cordoglio della Camera anche presso i familiari dell'illustre scomparso.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Il gruppo comunista si associa alle espressioni di cordoglio che la Camera ha già espresso e si accinge ad esprimere alla memoria di Francesco Severi.

Credo che la migliore commemorazione di Francesco Severi sia nel dire che non l'Italia ha perduto un grande scienziato e matematico, ma che la scienza in generale, e quindi l'umanità, ha perduto un grande maestro.

BARDANZELLU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. Anche a nome del mio gruppo mi inchino alla memoria di Francesco Severi, la cui scomparsa, che ci priva del suo ingegno e della sua luminosa coscienza, sembra che abbia impoverito il mondo. Rimangono, non periture, le sue opere ed il suo esempio di grande scienziato e di grande italiano.

Fu considerato il più insigne matematico vivente e fu a tutti maestro di cultura e di vita. Desidero qui ricordare il rigore del suo insegnamento, stringatissimo nella forma, poiché egli mirava soltanto all'essenziale. Ma, oltre che la scienza, egli coltivò gli studi umanistici e fu un altissimo interprete di Dante, e alla *Divina Commedia* dedicò scritti e conferenze di cui ancora a Torino ricordano la suggestione e il fascino.

Nella scuola e fuori di essa egli applicò le sue mirabili energie di intelletto e di spirito alle indagini delle scienze esatte e alle ascesi del pensiero, creando una dottrina che si è irradiata in tutto il mondo. Ha accresciuto così il prestigio dell'umana intelligenza ed il prestigio della genialità italiana al servizio della civiltà.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Mi associo, a nome del gruppo socialista, ai sentimenti di cordoglio dell'Assemblea per la scomparsa di Francesco Severi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole che sono state pronunciate in quest'aula per ricordare la vita e le opere di Francesco Severi. Con la morte di questo insigne scienziato scompare non soltanto uno dei più grandi matematici del tempo nostro, ma anche una nobile figura di umanista il cui animo fu sempre aperto a tutti i valori dello spirito. Egli, insieme con Federico Enriquez e Guido Castelnuovo, è stato uno dei fondatori della scuola geometrica italiana. La profondità del suo genio e la vastità del suo sapere contribuirono non poco ad assicurare all'Italia una posizione di primato in questo ramo della scienza matematica. Il senso di umanità che pervase tutta la sua vita lo portò a preoccuparsi, grandemente, anche della continuazione dell'opera sua e degli altri matematici della sua generazione. Fu così che nacque per merito suo ed in condizioni difficili l'Istituto nazionale di alta matematica nel

quale non vengono distribuite lauree né diplomi ma si tende a formare ricercatori di alto valore in questo campo fondamentale degli studi scientifici.

L'istituto, per la vasta rinomanza acquisita anche all'estero, è frequentato da moltissimi stranieri che vengono a perfezionarsi in Italia per diffondere nel mondo le conquiste incessanti del pensiero scientifico italiano. L'istituto si è avvalso dell'apporto insostituibile del professor Francesco Severi, il quale vi profuse le sue infaticabili energie fino agli ultimi giorni della sua vita. È vivamente auspicabile che all'istituto stesso non manchi un fecondo avvenire che all'opera del grande scomparso possa ispirarsi.

Il professor Severi, che nell'Accademia delle scienze di Francia occupò il posto di Einstein, si è pure dedicato alla sintesi dei vari rami delle scienze, ha dominato con il suo eccezionale ingegno l'intero scibile matematico, indirizzando la ricerca verso orizzonti nuovi, ricchi di applicazioni utili al bene dell'umanità.

L'eccezionale attività scientifica dell'insigne scomparso renderà imperituro il suo ricordo in quanti lo conobbero e in quanti come lui nobilitano lo studio delle scienze con la virtù di un animo puro, aperto a tutti gli ideali civili e religiosi della vita.

PRESIDENTE. Recandomi ieri a rendere il doveroso omaggio alla salma di Francesco Severi, avevo piena coscienza di esprimere l'universale sentimento di quest'Assemblea e di essere all'unisono con i sentimenti di cordoglio di tutto il popolo italiano.

Era scomparso infatti un grande italiano, uno di quegli italiani che nel silenzio e nella modestia di un gabinetto scientifico aveva aperto nuove strade al pensiero umano. L'Italia per suo merito poté rinnovare le alte tradizioni che s'inorgoliscono del nome di Leonardo e di tanti altri scienziati che al progresso delle scienze hanno dato profondo e vitale contributo.

Francesco Severi, come è stato ricordato, fu in primo luogo un grande matematico ed un grande fisico; e probabilmente in questo stesso momento in cui noi lo ricordiamo in quest'aula ed il suo corpo scende nella sua terra aretina, nelle più lontani parti del mondo il suo nome viene ricordato attraverso gli studi degli scienziati e l'apprendimento degli allievi.

Come accade agli spiriti che raggiungono il vertice nelle scienze matematiche e fisiche, egli proiettò la luce della sua intelligenza ed il calore della sua anima anche nel campo

degli studi umanistici, nella stessa filosofia e si accostò con riverenza alla fede cristiana.

In questo momento, onorandolo, sappiamo di attingere da questo grande italiano non solo alti insegnamenti di sapere, ma anche alti insegnamenti di vita morale.

Mi renderò interprete dei sentimenti dell'Assemblea presso la famiglia e presso gli istituti e gli enti che lo ebbero maestro, direttore, propulsore di ricerche e di indagini. *(Segni di generale consentimento).*

#### Commemorazione dell'ex deputato Mario Rodinò.

RUBINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Mi sia consentito, signor Presidente, di esprimere il mio personale cordoglio, sicuro che la Camera vorrà associarsi, per la scomparsa, avvenuta a Napoli, in età ancora relativamente giovanile, dell'onorevole Mario Rodinò. Egli fu deputato all'Assemblea Costituente. Molti dei colleghi anziani lo ricordano per il suo carattere aperto e vivace, per il suo ingegno pronto, per la purezza dei suoi propositi ed anche per la competenza in materia tecnica ed economica.

Mario Rodinò appartenne a una grande famiglia napoletana, grande per nobiltà ed elevatezza di ideali, per senso civico, per costume di vita, per dedizione al pubblico servizio. Il nonno, marchese di Saggineto; il padre, l'onorevole Giulio Rodinò; suo fratello, l'onorevole Ugo Rodinò, hanno tutti reso grandi servigi a Napoli ed all'Italia intera. Mario Rodinò si allontanò dalla tradizione familiare nel breve periodo della sua attività politica, che ispirò, del resto, agli stessi ideali; ma fu una parentesi che si concluse rapidamente. Egli tornò presto ai tradizionali interessi della sua famiglia, che erano quelli della buona amministrazione. Fu ottimo amministratore in aziende dell'I. R. I. ed in occasione della preparazione dell'esposizione universale di Bruxelles.

Signor Presidente, le rivolgo la sommessa preghiera di volersi rendere interprete dei sentimenti di cordoglio della Camera presso la famiglia dello scomparso.

BARDANZELLU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. Unisco il mio cordoglio e quello del mio gruppo per la morte dell'onorevole Mario Rodinò, alla cui memoria va il pensiero devoto ed il rimpianto particolarmente di chi lo ebbe accanto per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

i sentimenti altissimi di cristiano e di italiano che lo animarono nell'esplicazione dell'attività politica.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi associo alla commemorazione dell'onorevole Mario Rodinò a nome del mio gruppo e quale deputato napoletano; ne ricordo con commozione la dirittura del carattere, l'altezza dei sentimenti, l'esemplare figura di gentiluomo e, sul piano personale, la cordiale amicizia che a lui mi legava.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa al compianto per la morte dell'onorevole Mario Rodinò e prega il Presidente della Camera di presentare le condoglianze del Parlamento e del Governo alla famiglia che è stata colpita dal lutto.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinacci ha ben descritto la personalità di Mario Rodinò, che seppe mantenere viva la tradizione familiare per attaccamento al paese, alla sua città di Napoli e soprattutto per rigorosa capacità di amministrazione.

Egli dette alla Costituente contributo di pensiero e di azione. Chi come me ebbe l'onore di partecipare ai lavori dell'Assemblea Costituente ricorda con quanto vigore, con quanta consapevolezza e senso di responsabilità egli ebbe a partecipare a quei lavori. Va ricordato anche, come ha rilevato l'onorevole Rubinacci, il contributo che in altri settori della vita del paese egli ha dato al progresso delle nostre istituzioni, sia come presidente del comitato per l'esposizione di Bruxelles, sia come presidente dell'I.R.I.-Sud, sia, da ultimo, come presidente di quel grande organismo che è costituito dalle terme Stabiane.

Ecco perché sento di raccogliere le espressioni di condoglianza e di rendermene interprete presso la famiglia. (*Segni di generale consentimento*).

#### Votazione segreta di un disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge costituzionale dei senatori Magliano ed altri: « Modifica all'articolo 131 della Costituzione ed istituzione della regione Molise » (3244);

e della proposta di legge Rubinacci: « Classificazione delle camere di commercio, industria e agricoltura » (697).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i provvedimenti oggi esaminati:

« Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali » (2863);

Bozzi ed altri: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa » (3173).

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### Seguito della discussione del disegno di legge n. 589 e delle proposte di legge Curti Aurelio (98), Natoli (212), Terragni (429), Pieraccini (1516), sull'istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti sull'istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili.

Dobbiamo ora iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge n. 589. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È data facoltà ai comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.

Si considerano inedificate le aree che per conformazione e superficie siano utilizzabili a scopo edificatorio secondo le norme del piano regolatore o del regolamento edilizio, sempreché, se censite con reddito dominicale, abbiano nel momento in cui si applica l'imposta un valore sette volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.

La aree si considerano inedificate ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, oppure siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dal regolamento edilizio vigente nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree inedificate i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzati per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ripamonti, Belotti, Aurelio Curti, Elisabetta Conci, Radi, Russo Spena, Repossi, Scarascia, Alessandrini e Vittorino Colombo hanno proposto di sostituire nell'intestazione del titolo I e in tutti gli articoli del disegno di legge la parola « inedificate », con la parola « fabbricabili ».

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**RIPAMONTI.** Il titolo I del provvedimento reca: « Imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate ». Ora, oggetto della legge devono essere sempre le aree suscettibili di fabbricazione. Noi proponiamo pertanto di sostituire la parola « inedificate » con l'altra « fabbricate » allo scopo di meglio precisare l'imponibile.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Natoli, Adamoli, Sulotto, Guidi, Sannicolò, Soliano, Lajolo e Speciale hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« È istituita a favore dei comuni una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**RAFFAELLI.** La maggioranza ed il Governo hanno soppresso il titolo che istituiva l'imposta annua sul valore pieno delle aree, già previsto nel disegno di legge Preti. Inoltre, essi si sono dichiarati contrari all'imposta *una tantum* che fu oggetto di una proposta

intermedia del ministro Trabucchi ed è stata qui ripresentata, attraverso una serie di articoli aggiuntivi del collega Natoli. Resta quindi soltanto il testo di cui oggi iniziamo l'esame, che sostanzialmente sostituisce le norme relative al contributo di miglioria generica, conservando di tale tributo le caratteristiche ed anche i molti difetti. Tutti sappiamo quale sia stata la fine del contributo di miglioria generica in vigore fin dal 1931 nel testo unico sulla finanza locale, e tutti ne riconosciamo le difficoltà di applicazione e gli irrisori risultati con esso conseguiti. Non voglio darne ancora la dimostrazione, tanto più che ritengo che in questa constatazione vi sia generale concordanza; anche da parte dell'onorevole Zugno, come risulta chiaramente dalla relazione.

Ora, dobbiamo evitare per quanto possibile che uguale sorte sia riservata alla imposta che andiamo deliberando. A tal fine noi proponiamo una serie di emendamenti.

Il primo emendamento presentato da me e da altri colleghi del gruppo comunista vuole fissare con chiarezza la definizione e l'applicabilità dell'imposta sull'incremento di valore, vuole togliere e prevenire ogni remora od ogni difficoltà che potrebbero incontrare nella fase applicativa.

Nel testo della maggioranza della Commissione vi è una formulazione che ingenera incertezza; essa infatti dice: « È data facoltà ai comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili ». È chiaro che da questo dettato sorgono interrogativi: in quali casi sarà applicata? Quali saranno i comuni ad applicarla? È necessario dunque un atto di volontà positivo perché l'imposta sia operativa nella circoscrizione comunale. E se è una facoltà, sarà possibile ai comuni applicarla nei casi che non superino determinati limiti nelle altre imposte, per esempio nella sovrimposta fondiaria? E se tali comuni volessero istituirla, indipendentemente dall'applicazione dei limiti massimi degli altri tributi, per una scelta politica tendente ad alleggerire o eliminare altri tributi, cosa potrebbe fare la autorità tutoria? Se l'istituzione dell'imposta costituirà solo una facoltà dei comuni, così come prevede attualmente il primo comma, saranno, purtroppo, in pratica le prefetture e le giunte provinciali amministrative ad ammetterla o non ammetterla, data appunto la sua natura facoltativa, e si forniranno anche ai potenziali contribuenti possibilità di pressione per impedire che tutti i comuni la applichino.

Per evitare tutti questi interrogativi che si possono tradurre nella impossibilità per molti comuni di ricorrere a questa imposta, noi proponiamo di sostituire il primo comma con il testo del nostro emendamento.

Anche i colleghi del gruppo della democrazia cristiana concordano in parte con la sostanza della nostra formulazione. Essi infatti propongono che l'imposta sia obbligatoria nei comuni con più di 50 mila abitanti, ma con ciò stesso rendono più evidente che per gli altri comuni con meno di 50 mila abitanti si tratti di una imposta puramente facoltativa. Se fosse approvato il loro emendamento, crescerebbero pertanto i dubbi di cui parlavo all'inizio. In definitiva, sarebbe l'autorità tutoria a decidere per tutti i comuni con meno di 50 mila abitanti. E ciò non deve avvenire!

Non voglio fare la questione del valore giuridico dell'una o dell'altra formulazione o della loro interpretazione, sebbene anche questo abbia la sua importanza. Credo che si possa semplificare la discussione riportando la questione nell'ambito di una scelta politico-economica alla quale noi siamo chiamati.

Discutendo questa legge siamo mossi — almeno noi di questo settore — da due motivi. Il primo: colpire meglio che sia possibile (giacché il mezzo più efficace, quello dell'imposta annuale, lo avete voluto respingere) l'arricchimento che i privati proprietari di aree realizzano per effetto della spesa pubblica. E riteniamo giusto e necessario colpire questo arricchimento in ogni caso, in ogni comune, ovunque si manifesti. Il secondo: costituire un cespite di entrata giusto e necessario per tutti i comuni. Perciò dobbiamo deliberare l'istituzione di una imposta e non la facoltà di poterla istituire. Vogliamo dare carattere istituzionale, universale, non controverso, a questo tributo; esprimere la volontà politica del Parlamento di creare un'imposta che, seppure di incidenza ridotta a seguito del rifiuto del Governo e della maggioranza di istituire l'imposta annuale sul valore delle aree, si collochi fra le imposte comunali con pieno valore e piena efficacia; vogliamo che questo tributo non faccia la fine del contributo di miglioria generica che, come tutti abbiamo riscontrato, non si è mai potuto applicare.

Le considerazioni possibili sulla convenienza o meno di applicare l'imposta secondo il rapporto fra gettito e spesa necessaria per la riscossione mi pare che non abbiano senso; in ogni caso spetteranno ai comuni. Nessun comune (come del resto avviene per tutti

gli altri tributi) applica un'imposta che dia un gettito minore della spesa di riscossione; sebbene a volte sia giusto applicare un tributo per ragioni di moralità fiscale, anche se la spesa per esigerlo sia elevata. Ma questa valutazione, ripeto, sarà fatta dai comuni e dev'essere lasciata alla libertà dei comuni che, non v'è dubbio, con senso di responsabilità si orienteranno secondo l'interesse pubblico.

ZUGNO, *Relatore*. Ciò non sarà possibile con il suo emendamento, che la rende obbligatoria.

RAFFAELLI. Voi la volete rendere obbligatoria mediante l'emendamento Curti relativo ai comuni con 50 mila abitanti. Noi vogliamo invece rafforzare il carattere di imposta, non di tributo la cui applicazione è facoltativa per i comuni, laddove poi tale facoltà sarebbe esercitata dagli organi che ancora, purtroppo, controllano i comuni.

Non penso nemmeno sia accettabile la discriminazione sommaria e non razionale in base al numero degli abitanti, proposta dall'emendamento Aurelio Curti, perché il fenomeno dell'incremento del valore delle aree si verifica, sì, nei grandi comuni, ma anche nei piccoli. Se fosse accettata la suddivisione con il riferimento ai 50 mila abitanti non si escluderebbero comuni piccoli, ma molti medi centri nei quali il fenomeno va estendendosi. Sappiamo che nei comuni limitrofi a grandi città si hanno notevoli incrementi e sono stati qui citati i dati relativi alla fascia intorno a Milano che mi sembra dovrebbero essere convincenti per tutti. Sappiamo che vi sono comuni turistici, balneari, comuni dove sorgono o si sviluppano industrie o che sono centri di immigrazione; comuni di 15-20-30 mila abitanti nei quali anche il censimento di ottobre ha rivelato incrementi di popolazione con tassi altissimi, superiori talvolta a quelli delle grandi città.

Nessun limite, a nostro avviso, può dunque essere predeterminato; deve risultare esplicita la volontà del legislatore di istituire un'imposta, e deve essere piena l'autonomia del comune nell'applicarla. Deve essere chiara la volontà del legislatore di dare carattere istituzionale all'imposta: creando un tributo, cioè, di cui non si possano contestare, approvare o non approvare, rinviare o ostacolare le deliberazioni istitutive. Ripetiamo che siamo per una definizione chiara dell'imposta valida per tutti i comuni, e per tutti i contribuenti che si trovino nella condizione di esservi assoggettati, qualunque sia il comune nel quale le aree hanno conseguito gli incre-

menti di valore. Ci auguriamo perciò che il nostro emendamento non incontri opposizioni.

Infine, noi proponiamo questa formulazione anche per modificare la dizione di aree « inedificate » in aree « fabbricabili »; e in ciò ho poco da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Ripamonti. La ragione è chiara: vi sono aree inedificate che non possono essere edificate, mentre il concetto di aree fabbricabili è più pertinente e più chiaro. Modificare la dizione è anche necessario in relazione agli emendamenti presentati da alcuni colleghi del mio gruppo e del gruppo democristiano circa le aree che risultano fabbricabili a seguito di demolizioni di vecchi edifici, specialmente nei centri urbani. Si potrebbero infatti avere casi di non tassabilità o di esenzione per le aree ottenute con demolizioni ed altri accorgimenti per fare costruzioni di maggior volume di quelle preesistenti. Con il termine « fabbricabili » si comprendono anche tali aree e si colpisce l'incremento di valore comunque ottenuto, anche attraverso demolizioni di vecchi fabbricati o lavori di adattamento del terreno.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ripamonti, Belotti, Aurelio Curti, Elisabetta Conci, Radi, Repossi, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo e Russo Spena hanno proposto di aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti ».

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**RIPAMONTI.** Esprimo innanzitutto il parere contrario del mio gruppo all'emendamento Raffaelli. Siamo favorevoli al testo della Commissione, secondo cui è data facoltà ai comuni di istituire l'imposta, perché riteniamo che i comuni debbano essere i protagonisti degli sviluppi locali ed avere la responsabilità dell'impostazione del bilancio comunale. Non vi può essere giunta provinciale amministrativa che possa respingere nel merito la deliberazione di istituzione dell'imposta adottata dal consiglio comunale, una volta che il comune abbia per legge la facoltà di istituire l'imposta sulle aree fabbricabili. Con il mio emendamento aggiuntivo, per altro, si rende obbligatoria l'imposta per i comuni aventi una popolazione superiore ai 50 mila abitanti in relazione alle disposizioni della legge n. 547, che rendono obbligatori, per tali comuni, i piani delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Le preoccupazioni dell'onorevole Raffaelli non hanno ragione d'essere, in quanto con gli

emendamenti successivi si renderà possibile, anche ai comuni che si trovano nelle grandi aree metropolitane, di applicare l'imposta anche con retroattività decennale; tale facoltà va pure messa in collegamento alla possibilità consentita dalla legge n. 547 di formare consorzi fra i comuni per aree di sviluppo dell'edilizia economica e popolare, consorzi che caratterizzeranno in particolare lo sviluppo abitativo delle grandi aree metropolitane.

La cifra di 50 mila abitanti è stata quindi scelta non a caso, ma con riferimento alle indicazioni cui si è arrivati nella discussione del disegno di legge n. 547. Si è infatti stabilito che sono obbligatori i piani per i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, mentre sono facoltativi per gli altri comuni.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Natoli, Vestri, Raffaelli, Soliano, Sulotto, Sannicolò, Adamoli, Guidi, Lajolo e Speciale hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono considerate fabbricabili agli effetti della presente legge le aree comunque censite che possono essere destinate a costruzione edilizia in quanto comprese nelle zone indicate a tale uso dal piano regolatore generale, dai programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1942, n. 1150; o, in ogni caso, non soggette a vincoli di inedificabilità dai regolamenti edilizi, nonché le aree, censite con reddito dominicale, che abbiano valore superiore di 7 volte a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**NATOLI.** Abbiamo presentato questo emendamento perché ci sembra che la delimitazione dell'oggetto dell'imposta, se si parla soltanto di aree fabbricabili, non sia soddisfacente. Non lo è, innanzi tutto, per il fatto che, se volessimo limitare la definizione di aree fabbricabili a quelle che tali sarebbero in base alle norme dei piani regolatori, ci troveremmo nella strana situazione che la legge potrebbe essere applicata, sì e no, in una ottantina di centri urbani. Come è noto, infatti, la deplorabile situazione urbanistica del nostro paese ha come prima conseguenza che nella quasi totalità dei comuni italiani non esistono piani regolatori approvati. D'altra parte, non è detto che i regolamenti edilizi comunali contengano sempre norme attendibili e abbastanza precise per quanto riguarda la definizione di area fabbricabile.

Infine, il testo della Commissione va modificato in quanto si presta a contrastanti interpretazioni; al riguardo gradirei un chiarimento da parte del relatore. Parrebbe che il testo della Commissione consideri assoggettabili all'imposta le aree definite fabbricabili dal piano regolatore o dal regolamento edilizio; tali aree dovrebbero avere, inoltre, un valore superiore di sette volte a quello definito in base al reddito dominicale. Se così è, approvando il testo proposto dalla Commissione si correrebbe il rischio di limitare l'applicazione dell'imposta ai pochi comuni che dispongono di un piano regolatore approvato ed in vigore, oppure di un regolamento edilizio che specifichi chiaramente ciò che si intende per area fabbricabile, e ciò non è affatto sicuro che esista in un gran numero di comuni.

Il nostro emendamento tende appunto a precisare nel modo più esatto e più chiaro la norma, in modo da definire senza possibilità di equivoci quali aree devono essere soggette all'imposta.

Per questi motivi riteniamo che si debba fare riferimento non soltanto alle aree inserite nel piano regolatore e non soggette a vincolo di inedificabilità in base al regolamento edilizio, ma anche a tutte quelle aree che comunque abbiano avuto un determinato aumento di valore.

In sostanza, per evitare che la norma risulti, nella pratica, inoperante, noi proponiamo un testo non solo più chiaro e preciso, ma anche più estensivo, secondo il quale la legge dovrà applicarsi tutte le volte che si constati l'esistenza di terreni con un valore superiore di almeno sette volte al reddito dominicale.

Chiedo pertanto alla Camera di voler prendere in attenta considerazione il significato dell'emendamento e di approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. L'emendamento è giustificato dalla necessità di salvaguardare, o, per lo meno, di non colpire ulteriormente i valori agricoli. Il metodo della determinazione di tali valori fu stabilito dopo molte discussioni nella passata legislatura al Senato, facendo riferimento alla legge n. 1044 del 1954. Si potrà ancora discutere se questo sistema sia il migliore, ma certamente è quello che presenta minori inconvenienti.

D'altra parte, l'emendamento non è gran che incisivo, in quanto i valori agricoli, rispetto a quelli edificabili, sono enormemente modesti. Si pensi, per esempio, ai 138 mila ettari censiti dal catasto terreni del comune di Roma, i quali avrebbero, con il coefficiente 7, il valore complessivo di un miliardo e 400 milioni, e, con il coefficiente 10, il valore di due miliardi. Se si raffrontano queste due cifre con il valore delle aree edificabili, che per il comune di Roma è stato stimato in questa sede in 3 mila miliardi o, secondo una stima più vicina al vero, in mille miliardi, il valore agricolo di tutti i terreni rappresenta soltanto il 2 per mille del valore edificatorio delle aree soggette ad imposta. La differenza tra il valore capitalizzato con il coefficiente 7 e quello con capitalizzazione attraverso il coefficiente 10 è appena dello 0,6 per mille.

Ora, per valori così infinitesimali, mi sembra sia nello stesso interesse dei comuni non esasperare il contenzioso fiscale, soprattutto nelle zone più incerte.

Queste le ragioni del mio emendamento, che raccomando all'attenzione ed alla approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Scarascia, Franzo, Belotti, Biasutti, Germani, Boidi, Aimi, Terranova e Sangalli hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano nel momento in cui si applica l'imposta ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Il nostro emendamento è identico a quello dell'onorevole Marzotto:

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

perciò mi associo alle spiegazioni fornite alla Camera dal collega Marzotto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Vigorelli, Bertoldi, Castagno, Borghese, Ferri e Ricca hanno proposto di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « regolamento edilizio », le parole: « o comunque quelle relative a zone sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione come strade, luce, acqua ».

Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Vigorelli, Bertoldi, Castagno, Armadori, Ferri e Ricca hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « sette volte », con le parole: « cinque volte ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**ALBERTINI.** Il testo presentato dalla Commissione tende a ridurre a criteri di mera valutazione giuridica, facendo riferimento ad atti amministrativi, l'accertamento del carattere di edificabilità dell'area.

Il primo emendamento invece mira a collegare la valutazione a situazioni reali di fatto, all'esistenza cioè di opere di urbanizzazione e all'assenza comunque di impedimenti all'edificabilità.

Raccomando alla Camera l'approvazione di questa formulazione che consentirà ai comuni una maggiore libertà nell'identificazione delle aree soggette all'esproprio.

Rinuncio ad illustrare il secondo emendamento, dato che il suo significato è evidente.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, De Pasquale, Busetto, Speciale, Cianca, Lajolo ed Adamoli hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « oppure siano utilizzate... » fino alla fine del comma, con le parole: « o edifici inabitabili o di cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme in vigore localmente ».

Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, De Pasquale, Busetto, Speciale, Cianca, Sulotto ed Adamoli hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La valutazione della cubatura di cui al precedente comma deve essere fatta distintamente per lotti di aree aventi comuni caratteristiche di edificabilità e valori omogenei ragguagliati a metro quadrato ».

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**VESTRI.** La definizione del concetto di area fabbricabile è indubbiamente di grande valore al fine di stabilire il campo e l'am-

piezza di applicazione dell'imposta che ci proponiamo di istituire.

Ora, l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 1 è tale da giustificare vive perplessità. Infatti vi si legge che le aree si considerano inedificate quando « ...siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dal regolamento edilizio vigente nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona ».

Ora a me pare — per questo abbiamo presentato il primo emendamento — che il riferimento ai regolamenti edilizi per la determinazione della cubatura non sia pertinente dal punto di vista pratico, perché eccessivamente limitativo.

Basti considerare quali sono le caratteristiche della quasi totalità dei regolamenti edilizi attualmente vigenti nei comuni: in generale, questi regolamenti edilizi non affrontano affatto il problema degli indici di fabbricabilità e della cubatura; si limitano a stabilire un rapporto geometrico tra l'ampiezza della strada e l'altezza del fabbricato; non affrontano affatto problemi volumetrici, e non rappresentano, di conseguenza, uno strumento a cui fare riferimento per una definizione di questo elemento posto dalla legge. A meno che non si tratti di regolamenti rielaborati sulla base di studi urbanistici compiuti, e non siano relativi a quei pochi comuni, di cui parlava l'onorevole Natoli, che hanno già un piano regolatore approvato.

Noi sappiamo che nella grandissima maggioranza dei nostri centri urbani questi piani regolatori — e non per ritardo, cattiva volontà o lentezze burocratiche degli enti locali, ma molte volte per lentezze e mancata collaborazione delle superiori autorità — non esistono, per cui vigono ancora regolamenti edilizi antiquati, inadeguati alle esigenze che dobbiamo affrontare.

D'altra parte, se è vero che in molti comuni vi è un fervore di attività intesa a dare alle comunità cittadine una più razionale programmazione urbanistica ed una più efficace regolamentazione edilizia, l'altra norma contenuta in questo articolo (secondo la quale si fa riferimento alle norme vigenti al tempo della costruzione del vecchio edificio) viene a limitare gravemente la possibilità di colpire, con questa facoltà impositiva, anche tutte le incentivazioni che alla speculazione possono provenire dalla più re-

cente introduzione di maggiori indici di fabbricabilità.

Non si vede poi perché questa possibilità impositiva debba colpire soltanto le aree su cui si sia costruito con una cubatura minore della metà di quella consentita in data posteriore al 1° gennaio 1961. A questo proposito viene alla nostra mente una nuova corrente speculativa che si sviluppa nell'immediata periferia dei nostri centri: si tratta delle zone in cui, a suo tempo, si era costruito secondo lo schema del piccolo villino, della casetta unifamiliare. Oggi in queste zone, divenute sempre più appetibili dal punto di vista edilizio, assistiamo a una vera e propria aggressione della speculazione edilizia. Ciò che dà stimolo ed incentivo alla speculazione sono le possibilità attuali di edificabilità, e ad esse va confrontata la consistenza edilizia insistente sulla zona medesima. Altrimenti, mentre ci proponiamo di colpire, sia pure con un limitato strumento quale è quello dell'imposta sull'incremento di valore, la speculazione edilizia, ci troveremmo a dover constatare che una nuova corrente speculativa possa addirittura svolgersi esente da tasse. Così facendo anzi stimoleremmo, per carenza di intervento fiscale, questa nuova corrente speculativa che praticamente viene a distruggere schemi di insediamento urbano, i quali se non rispondono ai valori speculativi imperanti rispondono però ad un valore certo su un piano umano ed urbanistico. Secondo noi occorre togliere a questa norma ogni riferimento vincolante a strumenti che sono inadeguati (come il regolamento edilizio); a tempi di costruzione che impediscono di colpire la speculazione nei tempi in cui essa effettivamente si presenta, riportando il tutto al tempo in cui si verifica l'operazione oggettivamente speculativa ed alle possibilità edificatorie offerte dalle norme in vigore comunque risultanti, siano esse norme di piano regolatore, siano esse norme emananti dai programmi di fabbricazione, dai regolamenti edilizi o da deliberazioni del consiglio comunale. A questo mira il nostro primo emendamento, cui segue un altro emendamento che concerne la soppressione della data di decorrenza al 1° gennaio 1961 che abbiamo presentato come emendamento subordinato, e che sarà illustrato dal collega Soliano.

Il nostro secondo emendamento è collegato a quelli precedenti e riguarda l'aggiunta di un comma alla fine dell'articolo. La valutazione della cubatura in rapporto agli

indici di fabbricabilità stabiliti dalle norme edilizie pone la questione dei criteri concreti che devono presiedere alla valutazione stessa. Lasciare, come fa il testo della Commissione, tutta questa materia nell'indeterminato e nel vago può essere fonte di infinite liti e di controversie difficilmente componibili.

Sono presenti alla mia memoria alcuni schemi edilizi della mia città, Prato, dove si è costruito in modo misto, dove si è avuta accanto all'edilizia industriale l'edilizia residenziale. Penso, ad esempio, ai grandi lotti di notevole profondità, alle arterie di circolazione urbana che nella parte più lontana hanno visto insediarsi grossi edifici industriali che magari hanno un loro passaggio privato per l'accesso dalla strada, mentre la fascia lungo la via pubblica è riservata a costruzioni di maggior valore commerciale e speculativo. Ebbene, quest'ultima area come la valuteremo? In rapporto a che cosa? A tutta la proprietà? Probabilmente, se così facessimo, questa area risulterebbe non imponibile.

Il testo della maggioranza della Commissione poteva trovare una spiegazione solo nel caso delle norme previste per l'imposta patrimoniale là dove vi era l'obbligo della dichiarazione di valore che si doveva fare per singoli lotti di cui la legge fissava anche i criteri delimitativi. Scomparsa la dichiarazione obbligatoria per tutti i proprietari, bisogna introdurre criteri che siano ben determinati, criteri certi agli effetti della valutazione della cubatura, se si vogliono evitare cavilli e stabilire almeno alcune indicazioni che valgano a ridurre le contestazioni. Secondo noi, a ciò si potrebbe ovviare attraverso il nostro emendamento per il quale la valutazione della cubatura deve essere fatta per singoli lotti di aree aventi comuni caratteristiche di edificabilità e valori omogenei ragguagliati a metro quadrato.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Bertoldi, Castagno, Armaroli, Ferri e Ricca hanno proposto di sopprimere, al quarto comma, le parole: «se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ALBERTINI.** Ho detto poco fa, svolgendo l'altro emendamento, che l'accertamento delle aree fabbricabili deve essere un accertamento di condizioni di fatto e non ancorato a criteri puramente giuridici, all'esistenza di atti amministrativi. Nello stesso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

ordine di considerazioni, chiediamo di eliminare il riferimento alla data del 1° gennaio 1961.

Ma oltre alla necessità di accertare una situazione di fatto (e conseguentemente di tener conto anche di quelle aree che non sono state edificate nella loro completezza), mi pare di dover rilevare una contraddizione con l'articolo 16 laddove, in base alla retrodatazione dell'applicazione dell'imposta a sei anni, si stabilisce che l'imposta deve incidere su coloro che abbiano alienato o utilizzato. Conseguirebbe infatti una sperequazione ai danni di chi ha compiuto il dovere sociale di edificare integralmente, mentre chi prima del gennaio 1961 avesse edificato soltanto limitatamente alla metà verrebbe a godere di un beneficio. Questa contraddizione mi pare che possa essere superata con la soppressione dell'anzidetta dizione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Natoli, Lajolo, Adamoli, Cianca, Busetto, Sannicolò e De Pasquale hanno proposto di sopprimere, al quarto comma, le parole: « se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961 ».

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**SOLIANO.** Non vediamo il motivo per cui si debba mantenere la discriminante di cui al quarto comma: pensiamo che la considerazione di area fabbricabile debba valere per l'intero periodo in cui opera la legge. Non si può a un certo momento inserire una discriminante che riconosca area fabbricabile solo quella sulla quale si è edificato posteriormente e non anteriormente al 1° gennaio 1961. Si finirebbe inoltre, tenuto conto delle finalità di questa legge, per definire speculazione solo l'attività edilizia posteriore al 1° gennaio 1961 e non quella esplicitasi in precedenza. Raccomandiamo pertanto l'approvazione del nostro emendamento soppressivo.

Desidero, poi, chiedere un chiarimento all'onorevole ministro circa l'interpretazione da dare alla portata della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. È noto che questa legge ha inteso riportare l'accertamento automatico sulle valutazioni per le successioni. A norma di questa legge, il ministro delle finanze con suoi decreti autorizza l'applicazione di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria centrale. Di fatto è avvenuto però che questi coefficienti sono stati poi moltiplicati per tre; ed oggi gli uffici del registro nel compiere le valutazioni automatiche delle successioni usano questi coefficienti moltiplicandoli per

tre. A me sembra che sia necessaria una precisazione perché (mi riferisco, per esempio, ai valori nella zona di mia residenza) i valori che verrebbero a cadere sotto l'imposizione della legge che stiamo discutendo sarebbero corrispondenti a 245 lire al metro quadrato, cioè tutti i terreni superiori a 245 lire al metro quadrato ricadrebbero sotto l'imposizione.

È evidente che in questo modo si colpiscono anche i terreni agricoli che hanno valori corrispondenti a cifre di questo genere ed anche superiori. Mi sembra per questo che sia opportuno precisare se si intenda far riferimento al valore delle aree determinato in base ai coefficienti indicati nella citata legge n. 1044, ovvero in base a tali coefficienti moltiplicati per tre.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Natoli, Soliano, Raffaelli, Vestri, Adamoli, Lajolo, Sannicolò, Busetto, De Pasquale, Cianca e Sulotto hanno proposto, al quarto comma, di aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Sono aree fabbricabili, ai fini della presente legge, quelle risultanti da demolizioni di fabbricati nei centri urbani ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**NATOLI.** L'emendamento riguarda una questione che ha attirato l'attenzione anche dei colleghi della maggioranza, i quali si sono preoccupati di presentare un analogo emendamento per chiarire questo punto. Il fatto è che nel corso degli ultimi dieci anni in molti centri urbani, particolarmente nei grandi, sono avvenuti vasti fenomeni di demolizione e ricostruzione di fabbricati. In generale, questi fenomeni hanno manifestato la tendenza, fortemente accentuata, a pervenire ad una utilizzazione assai più intensiva, a seconda delle circostanze, dell'area di risulta. Non vi è dubbio che in questo modo sono stati realizzati forti incrementi di valore.

Questo fatto è avvenuto in maniera diffusa in una grande città come Roma, ed ha investito non soltanto determinate aree molto pregiate del centro storico, ma anche alcuni quartieri, non ancora della periferia, ma adiacenti al centro storico, che hanno visto in questi anni quasi completamente trasformato il loro aspetto. Ma anche quartieri in origine estremamente periferici, come a Roma il quartiere di Montesacro, che aveva una sua caratteristica particolare, per cui era stato detto « città giardino », si sono profondamente modificati non solo nell'aspetto esteriore ma anche nella struttura, consistenza edilizia e de-

mografica quando le villette unifamiliari che sfruttavano il terreno per un indice assai basso si sono trasformate in sedicenti villini o in sedicenti palazzine che in realtà sono edifici di quattro e talora cinque piani. È un fenomeno che si è verificato largamente anche in altre città, a Milano, per esempio, e che credo possa dirsi diffuso in tutti i centri urbani che hanno registrato in questi anni un forte incremento demografico e con esso una tensione sostenuta e prolungata del mercato delle aree.

Per questi motivi a noi sembra che si ravvisi qui uno degli elementi caratteristici del fenomeno della speculazione edilizia, che sarebbe sbagliato non colpire con una misura specifica in questa legge.

D'altro canto l'emendamento Valsecchi mi sembra eccessivamente estensivo, nel senso che può giungere a colpire non solo, come occorre, i grandi fenomeni di speculazione che avvengono nei centri urbani, ma anche ad incidere in modo negativo sulle modeste trasformazioni che possono essere effettuate da parte di singoli proprietari anche fuori dei centri urbani.

Per questo motivo, noi proporremmo di limitare la indicazione ai casi di demolizione e ricostruzione che avvengono nei centri urbani, là dove cioè ci troviamo di fronte a terreni i quali sono già altamente pregiati per la loro produttività edilizia, evitando di emanare una norma la quale possa ostacolare modificazioni più limitate effettuate da piccoli proprietari in località esterne ai centri urbani.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vestri, Cianca, Natoli, Sulotto, Adamoli, Lajolo, De Pasquale e Speciale hanno presentato un emendamento all'emendamento Ripamonti, tendente a sostituire alla cifra « 50.000 », l'altra: « 10.000 ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustrare questo subemendamento.

RAFFAELLI. Noi siamo del parere che si debba rendere pienamente efficace la legge in tutti i casi, in tutti i comuni, a giudizio dei consigli comunali, col solo limite della convenienza economica. Non vogliamo far sì che si arrivi a due categorie di comuni: quelli con popolazione al di sopra dei 50 mila abitanti, per i quali si stabilisce l'obbligatorietà dell'istituzione dell'imposta, secondo l'emendamento presentato dai colleghi democratici cristiani, e gli altri, per i quali l'istituzione dell'imposta sarebbe facoltativa. Ho già rilevato, svolgendo l'emendamento principale sostitutivo del primo comma, quali notevoli inconvenienti deriverebbero da questa discriminazione.

Nell'ipotesi, per altro, che la maggioranza respinga la formulazione che noi riteniamo più chiara e precisa, e soltanto in questo caso, noi proponiamo che il limite dei 50 mila abitanti preso a base nell'emendamento Ripamonti sia ridotto sensibilmente e portato a 10 mila abitanti, affinché l'imperio dell'istituenda imposta si estenda sul maggior numero possibile di comuni e quindi sulla maggior parte del territorio nazionale. In tal modo essa consentirà di perseguire quei fenomeni di speculazione e di arricchimento che, considerati in senso assoluto, assumono proporzioni più vaste nelle grandi città, ma che, tenuto conto della minore ampiezza dei comuni, hanno un peso rilevantissimo anche nei comuni con meno di 50 mila abitanti, soprattutto là dove più vivace, per varie ragioni, è l'incremento della popolazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vittorino Colombo, Belotti, Aurelio Curti, Buttè, Isgrò, Radi, Russo Spena, Repossi, Scarascia e Zanibelli hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « posteriormente al 1° gennaio 1961 » con le parole: « posteriormente al 1° gennaio 1958 ».

L'onorevole Vittorino Colombo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLOMBO VITTORINO. Insisto sull'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti e Aurelio Curti hanno proposto di sostituire al quarto comma le parole: « dal regolamento edilizio vigente », con le parole: « dalle norme edilizie vigenti ».

Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repossi hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALSECCHI. L'emendamento aggiuntivo si riferisce soltanto alle aree di risulta attraverso i lavori su terra. L'altro problema, quello delle aree che vengono utilizzate dopo essere state già edificate, noi lo affronteremo in sede di articolo 5.

Perciò questa è una formulazione che ha riferimento unicamente a terreni: vi possono essere infatti terreni che si rendono

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

edificabili attraverso lavori che si eseguono sui terreni stessi.

L'altro emendamento è inteso a sostituire alle parole « dal regolamento edilizio vigente » che rappresentano una locuzione restrittiva, le parole « dalle norme edilizie vigenti », che sono di contenuto più ampio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lajolo, Vestri, De Grada, Adamoli, Natoli, Raffaelli, Busetto, Soliano, Cianca, Venegoni e Giuseppina Re hanno proposto di sostituire l'emendamento aggiuntivo Valsecchi con il seguente emendamento:

« Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione effettuati anche in base alla legge n. 1521 del 21 dicembre 1960, " Disciplina transitoria sulle locazioni " e per movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento ».

L'onorevole Lajolo ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

LAJOLO. In relazione alla necessità di colpire le aree risultanti da demolizioni (in merito condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Natoli) il nuovo emendamento introduce uno specifico riferimento alle ricostruzioni che sono state effettuate e si effettuano a Milano su vasta scala in base alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521. È proprio con questa legge che a Milano è cominciata la speculazione edilizia più grave, l'unica possibile in città dove ormai mancano quasi totalmente le aree nude.

La possibilità di demolire per poi ricostruire crea infatti le condizioni per sfruttare le aree centrali, le più pregiate, con costruzioni che ne incrementeranno di molto il valore.

Proprio sulla base di questa precisa impostazione vorrei che i colleghi della maggioranza accettassero la precisazione, affinché non avvenga che coloro i quali stanno sfruttando queste aree possano dire di attuare queste ricostruzioni ai sensi dell'ultima legge, e di non rientrare quindi nella previsione dell'emendamento Valsecchi.

VALSECCHI. Il mio emendamento si riferisce soltanto alle aree di risulta attraverso lavori su terra. La questione da lei sollevata sarà trattata in sede di articolo 5.

LAJOLO. Aggiungere il riferimento alla legge n. 1521 è precisazione opportuna anche in questa sede. La questione è di fondo. Il comune di Milano ieri ha fatto conoscere ufficialmente alla cittadinanza che nella città sono già 10 mila gli sfrattati a seguito dell'an-

zidetta interpretazione della legge n. 1521. Il comune di Milano tiene altresì a sottolineare — ed a tal fine proprio in questi giorni una sua delegazione verrà in Parlamento — la necessità e l'urgenza di chiarire la norma nel modo che mi sono permesso di suggerire.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

ZUGNO, *Relatore*. In merito all'emendamento Ripamonti, relativo alla modifica della intestazione del titolo I, mi dichiaro d'accordo sull'opportunità di sostituire la parola « inedificate » con quella di « fabbricabili ».

Noi avevamo accolto, in quanto già contenuta nel disegno di legge Preti e nella proposta di legge Pieraccini, la locuzione aree « inedificate », come dotata di una accezione più vasta. Una ulteriore meditazione ci ha convinto dell'opportunità, anche per un coordinamento con la legge urbanistica, di accogliere, invece, la locuzione aree « fabbricabili ».

Quanto all'emendamento Raffaelli, che vorrebbe rendere obbligatoria l'imposta sulle aree fabbricabili, esprimo parere contrario in quanto ritengo che l'applicazione della imposta debba normalmente essere lasciata in facoltà dei comuni. Del resto, vi è una ragione anche di ordine sistematico in relazione al testo unico della finanza locale. La stessa imposta di famiglia, di cui all'articolo 111 di tale legge, è devoluta alla facoltà impositiva dei comuni. Vi sono casi particolari, per esempio l'imposta sui cani, dove espressamente è prevista l'obbligatorietà. Ma l'istituzione di tutte le imposte, in genere, tranne particolari casi (ed anche noi considereremo casi di obbligatorietà), è lasciata in facoltà ai comuni proprio per le ragioni che diceva l'onorevole Raffaelli: cioè una valutazione di convenienza circa l'applicazione.

Per tale ordine di ragioni, sono anche contrario al subemendamento Raffaelli all'emendamento Ripamonti, inteso a ridurre da 50 mila a 10 mila abitanti il numero minimo di abitanti del comune richiesto per l'obbligatorietà della imposizione. Per i comuni con più di 50 mila abitanti si può ritenere infatti che vi sia in linea generale la convenienza ad una organizzazione per la riscossione (che, d'altra parte, in base alla presente legge, si è cercato di ridurre al minimo). Per questi comuni perciò si ravvisa senza dubbio l'opportunità e la convenienza dell'istituzione dell'imposta, e per questo ne specifichiamo l'ob-

bligatorieta. Esprimo, quindi, parere favorevole all'emendamento Ripamonti.

Sono contrario all'emendamento Natoli che vorrebbe sostituire il secondo comma della formulazione presentata dalla Commissione, perché ritengo la nostra formulazione molto più vasta e comprensiva.

NATOLI. Ma ha letto il testo dell'emendamento? È esattamente il contrario di quel che ella dice!

ZUGNO, *Relatore*. No, perché ella parla di aree comprese nei piani regolatori generali e di aree comprese nei programmi di fabbricazione e precisa: in ogni caso, tutte le aree che abbiano valore superiore a 7 volte quello agricolo. La nostra formulazione non esclude che tutte le aree comprese nel perimetro di un piano regolatore o rientranti in un programma di fabbricazione (nei comuni in cui non esistano piani regolatori) siano contemplate e colpite. Ritengo quindi — ripeto — che la nostra formulazione sia più ampia, e comprenda perciò anche questo caso. Pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento Natoli.

Circa gli emendamenti Marzotto e Valsecchi, che sono identici, esprimo parere favorevole. Qui vi sono due novità rispetto al testo della Commissione: anzitutto, si considerano anche le aree che solo per il fatto di appartenere a più proprietari diventano fabbricabili, cioè aree che, considerate in testa ad un solo titolare, non avrebbero conformazione o natura di aree fabbricabili, ma, considerate invece unite ad aree di altri titolari, confinanti o finitimi, diventano fabbricabili. Una seconda innovazione è quella che porta il valore agricolo da 7 a 10 volte. La ragione di questo elevamento si deve soprattutto ad altri emendamenti che seguiranno, per cui si considera valore base, normalmente, ai fini della determinazione dell'incremento di valore, il valore agricolo così determinato.

L'onorevole Raffaelli ha anche ricordato il contributo di miglioria generica. Una delle grosse ragioni per cui tale contributo non ha funzionato è dovuta al fatto che nelle delibere istitutive si doveva indicare per ogni proprietà o area il valore iniziale. Ora, attraverso un altro emendamento che seguirà all'articolo 2 e collegato a questo emendamento, noi diamo la possibilità di una determinazione automatica per cui sempre (salvo eventualmente qualche caso di dimostrazione contraria) il valore base è considerato quello agricolo, aumentato secondo i criteri indicati appunto in questo comma.

Circa l'emendamento Albertini, che vorrebbe aggiungere, dopo le parole « regolamento edilizio », le altre: « o comunque quelle relative a zone sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione, come strade, luce, acqua, », rilevo che il suo contenuto è già implicito nel secondo comma, dato che è impossibile che un'area sita in zona dotata di opere di urbanizzazione non abbia valore superiore a 10 volte quello agricolo. In secondo luogo, è impossibile che non entri nel perimetro del piano regolatore o in un programma di fabbricazione.

Quanto al successivo emendamento Albertini, che vorrebbe sostituire le parole « sette volte » con le parole « cinque volte », non posso accettarlo perché esso contrasta con quanto già detto.

Quanto all'emendamento Vestri ed altri, che introduce la novità degli edifici inabitabili, ritengo che una legge fiscale debba considerare la realtà fisica esistente. Dobbiamo badare quindi alla cubatura, cioè ad un elemento fisico sulla base del quale si possa senz'altro stabilire se l'area debba essere o no assoggettata all'imposta.

Non posso accettare gli emendamenti Albertini e Soliano diretti a sopprimere le parole: « se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961 ». Accetto, invece, l'emendamento Colombo Vittorino, che sposta dal 1° gennaio 1961 al 1° gennaio 1958 il termine di riferimento per le costruzioni che hanno una cubatura inferiore alla metà di quella prevista dai piani regolatori. La ragione di questo emendamento è nel fatto che la legge sulle aree fabbricabili era già stata approvata dal Senato nel 1957 e quindi si conosceva questa disposizione.

Se il Presidente lo consente, collegherei l'emendamento Valsecchi ed altri con lo emendamento Lajolo, il quale contempla due distinti fatti: l'abbattimento di fabbricati per costruirne dei nuovi e l'ottenimento di aree da sbancamenti di terre o rocce. Questi due fatti li abbiamo distinti in due emendamenti: l'uno, quello Valsecchi, che riguarda soltanto le aree ottenute da sbancamento di terra e rocce, l'altro che riguarda non solo la distruzione di edifici in riferimento alla legge n. 1521 del 21 dicembre 1960, ma la distruzione di tutti gli edifici, in qualunque tempo avvenga, in modo che la norma abbia carattere generale nello spazio e nel tempo. Questa norma resta implicita nella disposizione di carattere più generale che si otterrà con un emendamento all'articolo 5-bis.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

È impossibile accettare l'emendamento Vestri proprio per ragioni tecniche, in quanto bisognerebbe poter valutare tecnicamente se ogni lotto offra la possibilità o meno di certe costruzioni.

NATOLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Vorrei richiamare l'attenzione del ministro sul nostro emendamento tendente a sostituire il secondo comma. A nostro avviso, il testo della Commissione limita l'applicazione della legge soltanto alle aree definite fabbricabili da un piano regolatore approvato o da un regolamento edilizio, sempre che abbiano però un valore sette volte superiore al reddito dominicale. Ciò secondo noi significa, se la lingua italiana ha un senso, che questa è l'interpretazione più restrittiva che si possa dare dell'oggetto della legge perché di fatto, se il testo della Commissione passerà, l'imposta si applicherà soltanto in un numero limitato di centri urbani dove esistono piani regolatori vigenti o regolamenti edilizi che contengano una chiara e precisa definizione di aree fabbricabili; nell'ambito, poi, di questi piani o dei regolamenti edilizi, la legge riguarderà soltanto le aree che hanno un valore sette volte più alto di quello stabilito in base al reddito dominicale.

Pare a noi non essere affatto vero che il testo della Commissione estenda l'applicazione della legge alle aree che abbiano un valore di sette volte superiore al reddito dominicale, anche se non siano soggette a piano regolatore o non siano definite fabbricabili dal regolamento edilizio.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché confronti il testo del nostro emendamento con quello della Commissione: da questo raffronto, a nostro avviso, emergerà chiaramente che il nostro testo è assai più estensivo di quello della Commissione, il quale ultimo è talmente restrittivo da equivalere ad un pratico annullamento del significato di questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 1?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Desidero trattare i vari argomenti secondo un ordine sistematico; poi, riassumendo, esprimerò parere favorevole o contrario ai singoli emendamenti.

Vi è, prima di tutto, la questione della denominazione da attribuire al titolo I del disegno di legge. Sono perfettamente indifferente all'uso della parola « inedificate » o

di quella « fabbricabili ». Quest'ultima ha assunto un significato estensivo e può quindi essere senz'altro accolta, con una riserva: quella di rivedere successivamente, in modo definitivo, il titolo quando avremo finito di trattare tutta la materia, perché evidentemente potranno essere introdotte altre modificazioni.

Riguardo all'obbligatorietà del tributo vi sono tre tesi: obbligatorietà per tutti i comuni (tesi sostenuta dall'onorevole Raffaelli); obbligatorietà per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti; obbligatorietà per i comuni con oltre 50 mila abitanti. Il testo governativo prevedeva il limite di 70 mila abitanti.

Considerata la diversità della struttura e della natura dei comuni, noi non possiamo obbligare all'imposizione anche i piccolissimi comuni, magari quelli in cui si manifesta evidente il fenomeno dello spopolamento e dove l'imposta non potrebbe avere alcuna concreta applicabilità. D'altra parte, la libertà che con questa legge si è voluta lasciare ai comuni non può essere limitata se non in casi particolari, tanto è vero che un successivo articolo stabilisce che il gettito dell'imposta non deve essere considerato agli effetti del bilancio economico del comune, proprio per non costringere i comuni ad istituire questa imposta là dove non sia necessaria agli effetti dell'applicazione di altre supercontribuzioni.

Dovendo limitare l'applicabilità dell'imposta soltanto ai casi in cui se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, da parte del Governo si è pensato di fare riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 70 mila abitanti.

È stato proposto di scendere da 70 mila a 50 mila abitanti. Il Governo non si oppone a questo emendamento, poiché ritiene che quando vi sia un agglomerato di 50 mila abitanti, si può calcolare che effettivamente vi sia una sufficiente caratteristica di urbanesimo. Per tutti gli altri comuni, sembra al Governo che sia doveroso lasciare libertà di valutazione dei singoli casi.

Circa gli emendamenti riguardanti il concetto dell'edificabilità, mi pare che vi siano tre ipotesi: edificabilità limitata ai casi in cui esista un piano regolatore o un regolamento edilizio, edificabilità limitata al caso di piani regolatori o regolamenti edilizi o piani di costruzione; edificabilità tutte le volte che non sia vietata dalle norme dell'edilizia in vigore. La formula dell'onorevole Marzotto, ripresa anche dall'onorevole Val-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

secchi, che fa riferimento alle norme vigenti in materia edilizia, mi sembra possa tranquillizzare l'onorevole Natoli e la Camera. Quando, infatti, si dice che « si considerano fabbricabili le aree che... siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore » si pone un limite negativo, cioè salvo che le norme edilizie non impediscano l'edificazione, questa, per il resto, è perfettamente libera. Il riferimento non al piano di costruzione, non al regolamento edilizio, ma alle norme edilizie in vigore, sembra più rispondente anche ad una retta formulazione, poiché le norme edilizie possono essere variamente configurate, ma bisogna avere riguardo alla loro natura.

Vi è poi la questione del valore cosiddetto agricolo. Vi sono tre tesi: moltiplicazione del coefficiente fisso per 3 e per 5; moltiplicazione per 3 e per 7; moltiplicazione per 3 e per 10. Dico moltiplicazione del coefficiente fisso per 3, poiché il riferimento alla legge n. 1044 del 1954 attiene al valore determinato in base al reddito ai sensi di legge; occorre cioè tener conto del coefficiente fisso e di quello stabilito di anno in anno dalla commissione censuaria centrale. Il che vuol dire: per il 1961, il coefficiente fisso è moltiplicato per 3, mentre per il 1962 non è ancora determinato. Questo coefficiente moltiplicato per 3, a sua volta, deve essere moltiplicato per 5 o per 7 o per 10.

La Commissione aveva proposto di moltiplicarlo per 7, l'onorevole Albertini propone di moltiplicarlo per 5, l'onorevole Marzotto per 10. Ritengo che si possa tranquillamente accettare la tesi più larga, al fine di tranquillizzare i coltivatori e gli agricoltori, i quali hanno sempre avuto la preoccupazione che semplici terreni agricoli possano essere colpiti come aree fabbricabili, mentre non esiste né esisterà mai tale possibilità, correndo fra i primi e le seconde la differenza — mi si permetta il paragone alla buona — che c'è fra la pulce e l'elefante. Il valore agricolo è sempre minimo. Anche se noi lo vogliamo moltiplicare per 10, si avrà sempre un valore così ridotto rispetto al valore delle aree fabbricabili che sembra perfettamente inutile discutere di un coefficiente 5 o 7 o 10, mentre si può avere il caso di piccoli tratti a coltivazione intensiva (agrumeti, aranceti, mandarineti, mandorleti) per i quali il valore del piccolo appezzamento può essere molto alto. Ecco perché sono d'accordo nell'applicare il coefficiente 10 anziché 5 o 7. Ritengo che consigli tale scelta anche la valutazione del fatto che non dobbiamo portare i comuni

a discutere su piccole misure, premesso chiaramente che le aree fabbricabili sono soltanto quelle in cui si verifica in modo notevole il fenomeno della plusvalenza.

Vi è poi il riferimento, per i fabbricati nuovi, alla data del 1° gennaio 1961, del 1° gennaio 1958 o antecedenti.

Vorrei dire all'onorevole Albertini che forse non gli è chiara la ragione per cui si è fatto riferimento a una determinata data. Soprattutto nelle vecchie città esistono ancora delle case basse così costruite da secoli, con tutte le caratteristiche delle antiche abitazioni. Naturalmente non è possibile considerare inedificata l'area su cui sorge una casa del genere solo perché l'edificio ha una cubatura inferiore a quella richiesta dal piano regolatore o dal regolamento edilizio. Bisognava invece precisare quali sono le case da considerare vecchie e quali nuove. A questo fine, si sono ritenute case nuove quelle costruite dopo il 1° gennaio 1961, cioè da quando si è cominciato a parlare di questa legge. L'onorevole Colombo, invece, ritiene di poter considerare nuove le case costruite dal 1° gennaio 1958.

Da parte mia, nessuna difficoltà ad accettare la data del 1° gennaio 1958. Per le case vecchie, che si demoliscono e si ricostruiscono, vedremo poi. Ad ogni modo, stabilire che le case basse, anche se costruite dai nostri trisavoli, debbano essere considerate aree fabbricabili perché non occupano più del 50 per cento della cubatura richiesta per le nuove, mi pare non solo assurdo, ma anche contrario allo stesso spirito di conservazione delle case più antiche.

Quanto al richiamo alle norme edilizie, sono d'accordo che si debba adoperare la formula proposta in tal senso dall'onorevole Valsecchi, sempre mantenendo però anche l'altro limite relativo alla media delle costruzioni della zona. Infatti, se le norme edilizie non pongono limitazioni al riguardo, le possibilità di costruzione salgono all'infinito, e valutare « la metà dell'infinito » sarebbe una cosa ben difficile. D'altra parte, anche nei nostri piccoli paesi esiste una media, un orientamento medio al quale bisogna richiamarsi. Ecco perché il riferimento deve essere duplice: dove vi sono norme edilizie che regolano la materia, il riferimento va fatto alla metà delle misure fissate; dove non esistono norme edilizie, il riferimento va fatto alla costruzione media della zona.

Vi è poi la questione delle aree di demolizione. Credo che sia noto a tutti il fenomeno della speculazione che riguarda tali aree,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

cui ha fatto cenno l'onorevole Lajolo. Alcuni colleghi hanno proposto di discutere la norma relativa a detto fenomeno, dopo l'articolo 5.

Il Governo — e non perché la proposta venga da parte di deputati del mio partito — sarebbe favorevole al suggerito spostamento di articoli, perché i fenomeni colpiti sono diversi: da una parte quello delle aree fabbricabili, dall'altra si colpisce il fenomeno speculativo della demolizione e della successiva ricostruzione. Vorrei pregare pertanto gli onorevoli Natoli e Lajolo, se non hanno difficoltà, di posticipare la discussione a quel momento.

Quanto all'ultimo emendamento Valsecchi, sarebbe opportuno modificarlo lievemente. Dopo le parole: « Sono pure equiparati alle aree fabbricabili... lavori di demolizione », bisognerebbe aggiungere un « e », sostituire la parola « movimenti » con le altre « movimento di terra », aggiungendo in fondo le parole « dei terreni », perché risulti chiaramente che si considera il fenomeno di deformazione fisica del terreno, mentre la deformazione edilizia viene presa in considerazione successivamente.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento Vestri, relativo alla cubatura per area, ritengo non sia opportuna una limitazione di questo genere, poiché è evidente che, secondo le varie norme edilizie, la cubatura può essere maggiore o minore a seconda della quantità di terreni cui è connessa. Lascerei il richiamo alle norme edilizie in vigore, perché possa valutarsi caso per caso se una determinata norma edilizia permetta o non una cubatura maggiore.

Riassumendo, quindi, le osservazioni fatte, sono favorevole (o indifferente) alla proposta di modificare l'intestazione del titolo primo e a sostituire la parola « inedificate » con la parola « fabbricabili »; sono contrario all'emendamento Raffaelli; favorevole all'emendamento Ripamonti che prevede l'istituzione di un'imposta, obbligatoriamente, per i comuni superiori ai 50 mila abitanti. Sono invece contrario all'emendamento Natoli in quanto è opportuno fare riferimento alle norme edilizie in vigore; sono favorevole agli emendamenti Marzotto e Valsecchi che sono stati riuniti; contrario agli emendamenti Albertini e Vestri; contrario all'emendamento Soliano; indifferente all'emendamento Colombo Vittorino concernente la sostituzione della data del 1° gennaio 1961 con quella del 1° gennaio 1958. Sono infine favorevole alle modificazioni proposte dall'emendamento Valsecchi e prego di rinviare

l'esame degli emendamenti Natoli e Soliano dopo l'articolo 5, cioè quando ci si occuperà del fenomeno della demolizione delle case vecchie e della ricostruzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Per quanto riguarda la sostituzione nell'intestazione del titolo primo della parola: « inedificate », con la parola « fabbricabili », di cui al primo emendamento Ripamonti, la Commissione e il Governo sono favorevoli.

Pertanto, non essendovi obiezioni e trattandosi di un emendamento meramente formale, dichiaro accettato, in sede di coordinamento, tale emendamento.

La proposta più distante dal testo della Commissione è quella dell'onorevole Raffaelli, il quale propone di istituire obbligatoriamente un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a favore di ogni comune. Onorevole Raffaelli, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Insisto, però vorrei che non sorgessero equivoci in ordine al mio emendamento, perché la parola « obbligatoria » è stata pronunciata soltanto da colleghi del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Il testo della Commissione reca: « È data facoltà ai comuni... », mentre la sua proposta, onorevole Raffaelli, reca: « È istituita a favore dei comuni... ».

RAFFAELLI. Il mio emendamento vuol significare che non si ha discriminazione alcuna nell'ambito dei comuni che vogliono deliberare l'applicazione di questa imposta, né vi è possibilità per l'autorità tutoria di fare questioni sulla facoltà di istituire questa imposta che, ella sa, può essere subordinata al raggiungimento di certi limiti in altri settori di imposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Raffaelli, diretto a sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« È istituita a favore dei comuni una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo subemendamento all'emendamento Ripamonti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Lo mantengo.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Raffaelli all'emendamento Ripamonti:

« L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ripamonti, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto ad aggiungere, al primo comma, in fine, le parole:

« L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti ».

*(È approvato).*

Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NATOLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natoli, diretto a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono considerate fabbricabili agli effetti della presente legge le aree comunque censite che possono essere destinate a costruzione edilizia in quanto comprese nelle zone indicate a tale uso dal piano regolatore generale, dai programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1942, n. 1150; o, in ogni caso, non soggette a vincoli di inedificabilità dai regolamenti edilizi, nonché le aree, censite con reddito dominicale, che abbiano valore superiore di 7 volte a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi-Marzotto, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano nel momento in cui si applica l'imposta ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

*(È approvato).*

Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALBERTINI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albertini tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « le norme edilizie in vigore », le altre: « o comunque quelle relative a zone sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione come strade, luce, acqua ».

*(Non è approvato).*

Il secondo emendamento Albertini, diretto a sostituire le parole « sette volte » con « cinque volte », è precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento Valsecchi-Marzotto.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Onorevole Vestri, mantiene il suo emendamento sostitutivo al quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VESTRI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vestri, diretto a sostituire, al quarto comma, le parole « oppure siano utilizzate... » fino alla fine del comma, con le altre: « o edifici inabitabili o di cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme in vigore localmente ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento soppressivo al quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALBERTINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Albertini-Soliano, diretto a sopprimere, al quarto comma, le parole: « se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1961 ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Vittorino Colombo, mantiene il suo emendamento, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

COLOMBO VITTORINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colombo Vittorino, diretto a sostituire, al quarto comma, le parole: « posteriormente al 1° gennaio 1961 », con le parole: « posteriormente al 1° gennaio 1958 ».

*(È approvato).*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire al quarto comma, le parole: « dal regolamento edilizio vigente » con le altre: « dalle norme edilizie vigenti ».

(È approvato).

L'emendamento Natoli-Soliano è spostato all'articolo 5.

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbanamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento ».

(È approvato).

Onorevole Vestri, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESTRI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vestri tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La valutazione della cubatura di cui al precedente comma deve essere fatta distintamente per lotti di aree aventi comuni caratteristiche di edificabilità e valori omogenei ragguagliati a metro quadrato ».

(Non è approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 1 risulta del seguente tenore:

« È data facoltà ai comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, sempreché, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con

l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.

Le aree si considerano fabbricabili ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, oppure siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparate alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbanamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Chiusura della votazione segreta di un disegno e di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« L'incremento di valore è determinato:

per la prima applicazione dell'imposta dalla differenza tra il valore di mercato dell'area fabbricabile alla data di riferimento fissata ai sensi del successivo articolo 3 o nel momento successivo alla data medesima in cui è entrata nel patrimonio del proprietario e il valore di mercato dell'area stessa nel momento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenuto, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

Il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 14;

per l'applicazione successiva, dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Nei confronti delle società di capitali, le cui attività patrimoniali siano investite prevalentemente, in aree non edificate o che non svolgono attività imprenditoriale, si fa luogo all'accertamento della plusvalenza e alla applicazione dell'imposta anche per il compimento di un decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 3 se non vi sia stato trasferimento od edificazione, e permanendo tale condizione, al compimento di ogni successivo decennio.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, qualora la parte o il comune non dimostri che nella valutazione si sia omesso di considerare elementi influenti in misura di almeno un terzo del valore stesso ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ripamonti, Belotti, Curti Aurelio, Repossi, Colombo Vittorio, Scarascia, Buttè, Conci Elisabetta, Russo Spina e Radi hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

**ART. 2.**

« Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente alle aree censite in catasto con attribuzioni di reddito dominicale terreni, alla data del 1° gennaio 1961, ed esistenti da epoca antecedente alla data di cui ai successivi articoli 3 e 16 nel patrimonio dell'attuale intestatario, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area, calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1, ed il valore di mercato dell'area stessa, alla data dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell'area, alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 3 e 16 o nel momento successivo alla data medesima in

cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente, e il valore dell'area stessa nel momento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

**ART. 2-bis.**

« Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, che risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni, l'imposta si applica anche sulla differenza di valore raggiunta nel decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 3 o articolo 16 se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data rispetto alla quale sia stata applicata l'imposta ».

**ART. 2-ter.**

« In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 14.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo ».

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**RIPAMONTI.** Gli emendamenti da noi presentati tendono a stabilire con chiarezza le modalità di determinazione dell'incremento di valore per la prima liquidazione dell'imposta. Precisamente, si chiarisce che relativamente alle aree censite in catasto con reddito dominicale terreni alla data del 1° gennaio 1961, ed esistenti da epoca antecedente alla data di cui agli articoli 3 e 16

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

nel patrimonio dell'attuale intestatario, cioè da tre o dieci anni, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, pari a dieci volte quello determinato in base al reddito dominicale, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e il valore di mercato dell'area stessa alla data dell'alienazione o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Per ogni altra area l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore della stessa alla data di cui agli articoli 3 e 16, calcolato sulla base del valore medio dei terreni circostanti o il valore accertato nel momento successivo in cui l'area è entrata nel patrimonio del contribuente, e il valore dell'area stessa al momento della sua alienazione e della sua edificazione. Vengono così definiti chiaramente i valori delle aree nei due casi previsti.

All'articolo 2-bis si afferma che, per la successiva applicazione dell'imposta, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra i due valori delle aree, quello accertato all'atto della prima applicazione e quello definito all'atto della successiva alienazione o della sua utilizzazione edificatoria.

Con l'articolo 2-bis si introduce, quindi, una innovazione di rilevante importanza; cioè con esso si stabilisce che nei confronti di tutte le società di capitali, senza alcuna differenziazione o discriminazione, e nei confronti di soggetti che risultino proprietari di aree edificabili per un valore superiore ai cento milioni, l'imposta si applica anche sulla differenza di valore raggiunta dalla data di riferimento di cui al secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 16 al compimento di un decennio se non sia intanto intervenuto trasferimento per atto tra vivi o edificazione; e successivamente, in difetto di trasferimento o di edificazione dell'area, ogni dieci anni. I dieci anni datano per la prima applicazione dai termini di cui all'articolo 3 o all'articolo 16, fatta salva la norma di cui al terzo comma dell'articolo 16, che prevede la liquidazione straordinaria immediata dell'imposta alla data di istituzione dell'imposta stessa.

Infine con l'articolo 2-ter si stabilisce che in ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi di cui all'articolo 14, e ancora si stabilisce che il comune od il contribuente può ricorrere contro la determinazione dei valori, quando si assumono i valori accertati agli effetti dell'applicazione

dell'imposta proporzionale sui trasferimenti, sempre che dimostri che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione, per eccesso o per difetto, in misura non inferiore ad un terzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha proposto di sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

## ART. 2.

« Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente alle aree censite in catasto con attribuzioni di reddito dominicale terreni alla data del 1° gennaio 1961, ed esistenti da epoca antecedente alla data di cui ai successivi articoli 3 e 16 nel patrimonio dell'attuale intestatario, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area, calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1, ed il valore di mercato dell'area stessa alla data dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell'area, alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 3 e 16 o nel momento successivo alla data medesima in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente, e il valore dell'area stessa nel momento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

## ART. 2-bis.

« Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, che risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni, l'imposta si applica anche sulla differenza di valore raggiunta nel decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 3 o articolo 16, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data rispetto alla quale sia stata applicata l'imposta ».

## ART. 2-ter.

« In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 14.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti, tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo ».

L'onorevole Preti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PRETI. Lo scopo dei miei emendamenti è quello di far sì che in sede di prima applicazione della legge tutte le società di capitale siano sottoposte all'imposizione, e nello stesso tempo che tutti i proprietari privati, persone fisiche o giuridiche, diversi dalle società, che posseggano terreni per più di cento milioni siano assoggettati all'imposta in sede di prima applicazione della legge.

Tutti gli altri sono particolari dei quali è inutile parlare, dal momento che sono ben noti ai colleghi che si interessano più da vicino di questa materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Valsecchi, Alessandrini, Lombardi Giovanni, Repposi, Scarascia, Leone Raffaele, Russo Spena, De' Cocci e Piccoli hanno proposto, all'emendamento Ripamonti, di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 2, il seguente:

« Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 3 e 16 un valore superiore di un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

MARZOTTO. L'emendamento mira semplicemente a far salvi i diritti di coloro i quali, avendo acquistato un'area poco tempo prima della imposizione da parte del comune, potrebbero correre il rischio di vedersi tassare, come se quell'area l'avessero sempre posseduta, e, per di più, con riferimento al valore agricolo iniziale dell'area.

Con la precisazione da me proposta il pericolo viene superato e, pertanto, chi abbia

comperato un'area vedrà decorrere il periodo nel quale dovrà pagare la plusvalenza per l'incremento di valore dal momento effettivo dell'acquisto.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati altri subemendamenti, corredati dal prescritto numero di firme, per dare modo alla Camera di prenderne approfondita cognizione, sospendo l'esame dell'articolo 2.

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.

La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vestri, Soliano, Natoli, Raffaelli, Guidi, Adamoli, Sulotto, Speciale, Cianca e Busetto, hanno proposto di sostituire, al secondo comma, la parola « terzo », con la parola « decimo ».

NATOLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Abbiamo presentato questo emendamento per fare cosa gradita agli assertori ed ai paladini della retroattività di questa legge ed in particolare, naturalmente, agli onorevoli Marzotto e Zugno, che hanno offerto a suo tempo la retroattività come contropartita dell'imposta patrimoniale.

Pensiamo che il dispositivo previsto dal testo della Commissione - secondo cui vi dovrebbero essere due tipi di retroattività, uno limitato ai tre anni immediatamente precedente all'entrata in vigore della legge e l'altro che dovrebbe giungere fino al sesto anno precedente all'entrata in vigore della legge per i comuni che hanno più di 70 mila abitanti, non sia soddisfacente. In realtà credo che sia anche difficile spiegare logicamente, e con argomenti inerenti al fenomeno della congiuntura economica di questi anni, i motivi per cui la maggioranza della Commissione ha voluto fare queste proposte.

A nostro modo di vedere, se di retroattività si vuole parlare con serietà, bisogna allora prolungarla fino al punto da comprendere in essa tutto il periodo nel quale si è prolungato il fenomeno di tensione del mercato edilizio-immobiliare su cui si è innestata in modo così lussureggiante la speculazione.

Non vi è dubbio che questo periodo può farsi risalire in modo abbastanza esatto al

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

principio degli «anni cinquanta», meglio fra il 1950 ed il 1952.

Per questo motivo proponiamo che si elimini dal testo della legge la distinzione fra i due tipi di retroattività (uno più attenuato e l'altro meno) e si adotti una retroattività uguale per tutti i comuni, fissando il limite di essa al decimo anno precedente all'entrata in vigore della legge.

Questo, in sostanza, il significato dell'emendamento da noi proposto e speriamo che gli assertori della retroattività lo accettino. Comunque, signor Presidente, preannuncio che su questo emendamento chiederemo la votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Vestri, Soliano, Natoli, Raffaelli, Busetto, Cianca, Carrassi, Adamoli, De Pasquale e Sannicolò hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'imposta sull'incremento di valore viene altresì applicata dai comuni a carico di coloro che abbiano alienato o utilizzato a scopo edificatorio aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**VESTRI.** L'onorevole Natoli ha già illustrato il nostro punto di vista relativamente alla esistenza di due diversi tipi di retroattività dell'imposizione fiscale sulle aree fabbricabili a seconda che si tratti di comuni che superino o meno un certo numero di abitanti che nel testo della maggioranza della Commissione è stabilito in 70 mila abitanti e che alcuni colleghi propongono, con i loro emendamenti, di ridurre a 50 mila.

Ma vi è un'altra differenza tra queste due categorie di comuni che ritengo debba essere colmata. Ed è questa: oltre alla diversa dilatazione nel tempo della facoltà impositiva conferita dalla legge ai comuni, vi è anche che, mentre per i comuni minori è prevista l'azione retroattiva unicamente nei confronti dell'attuale proprietario dalla data di entrata in possesso dell'area fino alla data d'istituzione dell'imposta, per i comuni maggiori, invece, è prevista l'imposizione fiscale anche a carico di chi abbia venduto l'area o l'abbia utilizzata per costruzioni edilizie dopo l'inizio del decennio di retroattività, ma prima della data della delibera istitutiva dell'imposta. In tal modo, a nostro avviso, arriveremo ad applicare ad un numero ancor più limitato di casi la retroattività dell'imposta nei comuni

minori e, in queste condizioni, ci sembra che la retroattività sia ridotta veramente ad una burla.

Si può pensare che la speculazione si sia accentuata particolarmente nei grandi centri, ma non ci sembra che nel corso della discussione siano mancati elementi atti a dimostrare l'ampiezza del fenomeno che ha valicato i limiti dei grandi centri urbani per manifestarsi in forme virulente anche nei centri minori. Potremmo pensare a certe zone turistiche ed a certi litorali e, per quanto riguarda la mia regione, penso a certi fenomeni speculativi che si sono sviluppati lungo il litorale della Versilia e hanno investito centri demograficamente minori di quelli stabiliti nella legge.

Occorre, dunque, che la facoltà d'imposizione fiscale sugli incrementi di valore colpisca tutti gli incrementi verificatisi anche nei comuni minori, e non soltanto riportando ad un unico analogo periodo di retroattività della legge, ma anche conferendo a tutti i comuni, indipendentemente dalla loro importanza demografica, la possibilità, prevista per i comuni maggiori, di colpire gli incrementi che sono andati a vantaggio di chi abbia trasferito l'area o l'abbia utilizzata a scopo edilizio prima della data istitutiva della legge e che, quindi, oggi non figura più come proprietario.

Estendere questa possibilità a tutti i comuni è appunto lo scopo dell'emendamento, trasferendo a vantaggio di tutti i comuni indistintamente quella possibilità prevista dall'articolo 16 a favore dei comuni più grandi.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

**ZUGNO, Relatore.** In ordine all'emendamento Vestri-Natoli che vorrebbe retrodatare in linea generale l'imposta di dieci anni per tutti i comuni indistintamente debbo osservare che esso deve assimilarsi alla proposta di rendere obbligatoria l'imposta per tutti i comuni. La retrodatazione, in sostanza, provoca tutto un contenzioso e rende necessaria tutta un'organizzazione che, dove i comuni hanno una certa entità e dove la speculazione... (*Interruzioni a sinistra*).

Ma non si è mai parlato di speculazione nei piccoli comuni, dove — come giustamente ha rilevato il ministro — siamo in presenza di fenomeni di spopolamento e di esodo. La speculazione è avvenuta ed avviene nei grandi centri. Ora, quando consideriamo tutti i comuni con oltre 50 mila abitanti, e con un emendamento considereremo anche tutti i comuni limitrofi ai grandi centri, colpiamo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

tutta la speculazione, rendendo efficace la retrodatazione per dieci anni.

L'emendamento proposto avrebbe lo stesso effetto della obbligatorietà, che l'onorevole Raffaelli diceva di non volere, ma che di fatto proponeva. Mi dichiaro pertanto contrario. (*Interruzione del deputato Natoli*). Non equivocate sulle parole! Noi vogliamo la retroattività effettiva, voi volete quella nominale.

Quanto al secondo emendamento Vestri, esso dimostra che i presentatori non hanno letto gli articoli successivi. L'imposta si applica in linea generale al momento dell'alienazione e al momento della costruzione. Ora, quando l'imposta è istituita con una certa decorrenza, gli incrementi di valore, verificatisi dal momento dell'istituzione a quello dell'alienazione o della costruzione successive alla data di istituzione dell'imposta, vengono tutti colpiti. È la struttura dell'imposta che esige questa applicazione.

VESTRI. Lo stesso testo è contenuto nell'articolo 16 limitatamente ai comuni con oltre 70 mila abitanti. Inserirlo in questa sede, significa estendere tale facoltà a vantaggio di tutti i comuni.

ZUGNO, *Relatore*. La ragione per cui all'articolo 16 abbiamo dovuto precisare che anche tutte le costruzioni e alienazioni avvenute precedentemente devono essere soggette all'imposta sta nel fatto che con l'articolo 16 si è istituita una imposta *una tantum* al momento dell'entrata in vigore dell'articolo stesso. Era pertanto necessario riferirsi anche a tutti quelli che precedentemente avevano acquistato o costruito. La precisazione all'articolo 16 era perciò necessaria, mentre qui non lo è affatto.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei anzitutto precisare che non si tratta dell'applicazione retroattiva di un'imposta. All'articolo 3 è detto che si applica l'imposta sul plusvalore raggiunto in relazione a un valore base fissato 3, 4, 5 o 10 anni fa; si colpisce, però, il valore raggiunto attualmente, cioè si colpisce un fenomeno che si matura oggi o che maturerà in futuro attraverso la vendita o l'edificazione dell'area. Non si tratta, insomma, di applicare un'imposta retroattiva, ma semplicemente di fissare i limiti dello spostamento di valore che viene tenuto presente nell'applicazione del tributo.

Il Governo non ritiene di poter accettare la proposta di assumere come base di imposizione, per tutti i comuni, il valore delle aree calcolato in data anteriore di dieci anni all'entrata in vigore del presente provve-

dimento. Si può infatti presumere che il fenomeno di estensione del centro urbano ed i conseguenti ingenti aumenti di valore delle aree si siano verificati già a partire dal 1950 o dal 1951 soltanto nei grandi centri o nei comuni più piccoli che, ad essi limitrofi, ne subiscono l'influenza economica. Il Governo si dichiara fin da ora favorevole all'emendamento tendente ad estendere a questa seconda categoria di comuni le norme di accertamento del valore valevoli per i grandi centri.

Indubbiamente anche in alcuni piccoli comuni, specie se a carattere turistico, il fenomeno della speculazione sulle aree può essersi verificato anche un decennio addietro; ma questo caso non può essere generalizzato a tutti i piccoli comuni, perché in questo caso (salvo che, ripeto, non si tratti dei centri posti nelle vicinanze delle maggiori città) creeremmo le premesse di una serie infinita di contestazioni dalle quali le finanze locali trarrebbero ben pochi vantaggi.

Si applica invece, indubbiamente, ad un guadagno realizzato in passato l'imposta sulle plusvalenze realizzate attraverso le vendite attuate anteriormente all'entrata in vigore della legge, ossia tre o dieci anni addietro, a seconda della categoria cui il comune appartiene.

Proprio per un'esigenza pratica, ritenendo che il fenomeno delle speculazioni sulle aree si sia verificato nei centri in cui maggiore è stata l'espansione edilizia, il Governo è dunque contrario ad una estensione generale di una norma che senza dubbio ha un carattere di particolare eccezionalità e deve essere conseguentemente circoscritta ai comuni in cui il fenomeno eccezionale si è certamente verificato.

Pertanto il Governo è contrario agli emendamenti Vestri all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Vestri, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VESTRI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vestri, diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'imposta sull'incremento di valore viene altresì applicata dai comuni a carico di coloro che abbiano alienato o utilizzato a scopo edificatorio aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(*Non è approvato*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vestri ed altri, diretto a sostituire, al secondo comma, la parola: « terzo », con la parola: « decimo ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Raffaelli, Raffaele Franco, Ezio Santarelli, Tognoni, De Grada, Fiumanò, Trebbi, Busetto, Liberatore, Soliano, Sannicolò, Beccastrini, Giuliano Pajetta, Brancani, Sforza, Kuntze, Venegoni, Adele Bei Ciufoli, Compagnoni e Fogliazza.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Vestri, avvertendo che, in caso di reiezione, si intende approvato l'articolo 3 nel testo della Commissione.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato:

Presenti e votanti. . . .	368
Maggioranza . . . . .	185
Voti favorevoli . . . .	169
Voti contrari . . . . .	199

(La Camera non approva).

Dichiaro approvato l'articolo 3 nel testo della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Amiconi
Aimi	Amodio
Alba	Andreucci
Albarello	Angelini Giuseppe
Alberganti	Angelini Ludovico
Albertini	Angelino Paolo
Aldisio	Angelucci
Alessandrini	Angrisani
Alessi Maria	Antoniozzi
Alicata	Anzilotti
Amadeo Aldo	Arenella
Amatucci	Armani
Ambrosini	Armaroli
Amendola Giorgio	Assennato
Amendola Pietro	Audisio Walter

Avolio	Caponi
Babbi	Cappugi
Baccelli	Caprara
Badaloni Maria	Carcatera
Baldelli	Carra
Ballesi	Carrassi
Barbieri Orazio	Casati
Bardini	Castagno
Baroni	Castelli
Barontini	Castellucci
Bartesaghi	Cavazzini
Bartole	Cecati
Battistini Giulio	Ceravolo Mario
Beccastrini Ezio	Cerreti Giulio
Bei Ciufoli Adele	Cervone
Belotti	Chiatante
Beltrame	Cianca
Berloffa	Cibotto
Béry	Cinciari Rodano Ma-
Bersani	ria Lisa
Bertè	Clocchiatti
Béttoli	Cocco Maria
Biaggi Nullo	Codignola
Biagioni	Colasanto
Biancani	Colleoni
Bianchi Fortunato	Colleselli
Bianchi Gerardo	Colombi Arturo Raf-
Bianco	faello
Biasutti	Colombo Renato
Bigi	Colombo Vittorino
Bignardi	Comandini
Bisantis	Compagnoni
Bogoni	Cóncas
Bóidi	Conci Elisabetta
Boldrini	Corona Giacomo
Bolla	Cortese Giuseppe
Bologna	Cortese Guido
Bonomi	D'Ambrosio
Bontade Margherita	Dami
Borellini Gina	Daniele
Borin	D'Arezzo
Bottonelli	De Capua
Bozzi	De' Cocci
Breganze	Degli Esposti
Bucciarelli Ducci	De Grada
Bufardeci	De Lauro Matera
Busetto	Anna
Buttè	Del Bo
Buzzetti Primo	De Leonardis
Buzzi	Del Giudice
Caiati	Del Vecchio Guelfi
Caiazza	Ada
Calabrò	De Maria
Calasso	De Marzi Fernando
Calvaresi	De Meo
Calvi	De Pasquale
Canestrari	Diaz Laura
Cantalupo	Di Benedetto

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

Di Giannantonio	Jervolino Maria	Nenni	Salizzoni
Di Luzio	Kuntze	Nicoletto	Salutari
Di Nardo	Laconi	Nicosia	Sammartino
Di Paolantonio	Lajolo	Nucci	Sannicolò
D'Onofrio	Landi	Origlia	Santarelli Enzo
Durand de la Penne	La Penna	Orlandi	Santarelli Ezio
Ermini	Lattanzio	Pajetta Gian Carlo	Savio Emanuela
Failla	Leone Francesco	Pajetta Giuliano	Scalfaro
Faletta	Leone Raffaele	Paolicchi	Scalia Vito
Fanelli	Liberatore	Paolucci	Scarascia
Feroli	Li Causi	Papa	Scarlato
Ferrara	Limoni	Passoni	Scarpa
Ferrari Aggradi	Lizzadri	Pellegrino	Scelba
Ferrari Francesco	Lombardi Giovanni	Pastore	Schiano
Ferrari Giovanni	Lombardi Ruggero	Patrini Narciso	Schiavetti
Ferrarotti	Longo	Pedini	Schiavon
Fiumanò	Longoni	Pennacchini	Schiratti
Fogliazza	Lucchesi	Perdonà	Sciolis
Folchi	Lucifredi	Pertini Alessandro	Sciorilli Borrelli
Forlani	Macrelli	Petrucci	Semeraro
Fornale	Magno Michele	Pezzino	Sforza
Francavilla	Malagugini	Piccoli	Silvestri
Franceschini	Malfatti	Pigni	Simonacci
Franco Raffaele	Mannironi	Pintus	Sodano
Franzo Renzo	Marangone	Pirastu	Soliano
Frunzio	Marchesi	Pitzalis	Spádola
Fusaro	Marconi	Polano	Spallone
Gagliardi	Mariconda	Prearo	Speciale
Gatto Eugenio	Marotta Michele	Preti	Sponziello
Gaudioso	Martina Michele	Preziosi Costantino	Storti Bruno
Geffer Wondrich	Marzotto	Principe	Sullo
Gennai Tonietti	Mattarella Bernardo	Pucci Anselmo	Targetti
Erisia	Mattarelli Gino	Raffaelli	Terranova
Gerbino	Mazza	Rampa	Titomanlio Vittoria
Germani	Mazzoni	Raucci	Togni Giulio Bruno
Ghislandi	Mello Grand	Ravagnán	Togni Giuseppe
Giolitti	Menchinelli	Re Giuseppina	Tognoni
Giorgi	Merenda	Reale Giuseppe	Tonetti
Gomez D'Ayala	Merlin Angelina	Resta	Tozzi Condivi
Gonella Giuseppe	Messe	Restivo	Trebbi
Gonella Guido	Miccolis Maria	Ricca	Tripódi
Gorreri Dante	Miceli	Riccio	Truzzi
Gorrieri Ermanno	Micheli	Ripamonti	Turnaturi
Grasso Nicolosi Anna	Migliori	Rivera	Valiante
Graziosi	Minella Molinari An- giola	Roberti	Valori
Grezzi	Misasi Riccardo	Rocchetti	Vecchietti
Grifone	Misefari	Roffi	Venegoni
Grilli Giovanni	Monasterio	Romanato	Veronesi
Guadalupi	Montanari Otello	Romeo	Vestri
Guerrieri Emanuele	Montanari Silvano	Roselli	Vicentini
Gui	Monte	Rossi Maria Madda- lena	Vidali
Guidi	Moro	Rossi Paolo Mario	Vincelli
Gullo	Nanni Rino	Russo Carlo	Vizzini
Helfer	Nannuzzi	Russo Salvatore	Zaccagnini
Ingrao	Napolitano Giorgio	Russo Spena Raf- faello	Zappa
Invernizzi	Natoli Aldo	Sabatini	Zoboli
Isgrò	Natta		Zugno
Jacometti			Zurlini

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Basile	Martinelli
Cerreti Alfonso	Martino Gaetano
Fracassi	Maxia
Guerrieri Filippo	Negrari
Lucifero	Sarti
Malagodi	Viviani Arturo

(concesso nelle sedute odierne):

Bima	Rapelli
De Martino Carmine	Repossi
Elkan	Sangalli
Iozzelli	Taviani
Martino Edoardo	Vetrone
Montini	Zanibelli
Pucci Ernesto	

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione VIII (Istruzione) ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: « Istituzione di una università statale in Calabria » (3426), ad essa deferito in sede referente, le sia assegnato in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Risultato della votazione segreta di un disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti:

« Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali » (2863):

Presenti e votanti . . . .	465
Maggioranza . . . . .	233
Voti favorevoli . . . .	327
Voti contrari . . . . .	138

*(La Camera approva).*

Senatori MAGLIANO ed altri: « Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione Molise » (*Approvata dal Senato in prima deliberazione*) (3244):

Presenti e votanti . . . .	465
Maggioranza . . . . .	233
Voti favorevoli . . . .	432
Voti contrari . . . . .	33

*(La Camera approva).*

RUBINACCI: « Classificazione delle camere di commercio, industria e agricoltura » (697):

Presenti e votanti . . . .	465
Maggioranza . . . . .	233
Voti favorevoli . . . .	327
Voti contrari . . . . .	138

*(La Camera approva).*

« Bozzi ed altri: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa » (3173):

Presenti e votanti . . . .	465
Maggioranza . . . . .	233
Voti favorevoli . . . .	401
Voti contrari . . . . .	64

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aimi	Bartesaghi
Alba	Bartole
Albarelo	Battistini Giulio
Alberganti	Beccastrini Ezio
Albertini	Bei Ciufoli Adele
Aldisio	Belotti
Alessandrini	Beltrame
Alessi Maria	Berloffa
Amadeo Aldo	Béry
Amatucci	Bersani
Ambrosini	Bertè
Amendola Giorgio	Bertinelli
Amiconi	Béttoli
Amodio	Biaggi Nullo
Andreucci	Biagioni
Angelini Giuseppe	Biancani
Angelini Ludovico	Bianchi Fortunato
Angelucci	Bianchi Gerardo
Angrisani	Bianco
Antoniozzi	R'asutti
Anzilotti	Bigi
Arenella	Bignardi
Ariosto	Bisantis
Armani	Bogoni
Arnaroli	Bóidi
Armato	Boldrini
Armosino	Bolla
Audisio Walter	Bologna
Avolio	Bonomi
Babbi	Bontade Margherita
Baccelli	Borellini Gina
Badaloni Maria	Borin
Baldelli	Bottonelli
Ballesi	Breganze
Barbaccia	Brodolini
Bardanzellu	Bucciarelli Ducci
Bardini	Bufardeci
Baroni	Busetto
Barontini	Buttè

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

Buzzetti Primo	Dami	Ghislandi	Marotta Michele
Buzzi	Daniele	Gioia	Marotta Vincenzo
Cacciatore	Dante	Giolitti	Martina Michele
Caiati	D'Arezzo	Giorgi	Marzotto
Caiazza	De Capua	Gomez D'Ayala	Mattarella Bernardo
Calabrò	De' Cocci	Gonella Guido	Mattarelli Gino
Calasso	Degli Esposti	Gorreri Dante	Matteotti Matteo
Calvaresi	De Grada	Gorrieri Ermanno	Mazza
Calvi	De Lauro Matera	Gotelli Angela	Mazzoni
Canestrari	Anna	Granati	Mello Grand
Cantalupo	De Leonardis	Grasso Nicolosi Anna	Menchinelli
Caponi	Del Giudice	Graziosi	Merenda
Cappugi	Del Vecchio Guelfi	Grezzi	Merlin Angelina
Caprara	Ada	Grifone	Messe
Capua	De Maria	Grilli Antonio	Miccolis Maria
Carcatera	De Martino Francesco	Grilli Giovanni	Miceli
Carra	De Marzi Fernando	Guadalupi	Micheli
Carrassi	De Meo	Guerrieri Emanuele	Migliori
Casalnuovo	De Pascalis	Gui	Minasi Rocco
Casati	De Pasquale	Guidi	Minella Molinari An- giola
Cassiani	Diaz Laura	Gullo	Misasi Riccardo
Castagno	Di Benedetto	Gullotti	Misefari
Castelli	Di Giannantonio	Ingrao	Mitterdorfer
Castellucci	Di Nardo	Invernizzi	Monasterio
Cavaliere	Di Paolantonio	Isgro	Montanari Otello
Cavazzini	Dominedò	Jacometti	Montanari Silvano
Cecati	D'Onofrio	Jervolino Maria	Monte
Ceccherini	Ermini	Kuntze	Nanni Rino
Ceravolo Mario	Failla	Laconi	Nannuzzi
Cerreti Giulio	Faletta	Lajolo	Napolitano Francesco
Cervone	Fanelli	La Malfa	Napolitano Giorgio
Chiarolanza	Feroli	Landi	Natali Lorenzo
Chiatante	Ferrara	La Penna	Natoli Aldo
Cianca	Ferrari Aggradi	Lattanzio	Natta
Cibotto	Ferrari Francesco	Leone Francesco	Negrone
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Ferrari Giovanni	Leone Raffaele	Nenni
Clocchiatti	Ferrarotti	Liberatore	Nicoletto
Cocco Maria	Fiumanò	Li Causi	Nucci
Codignola	Foderaro	Limoni	Origlia
Colasanto	Fogliazza	Lizzadri	Orlandi
Colitto	Folchi	Lombardi Giovanni	Pacciardi
Colleoni	Folchi	Lombardi Riccardo	Pajetta Gian Carlo
Colleselli	Fornale	Lombardi Ruggero	Pajetta Giuliano
Colombi Arturo Raf- faello	Francavilla	Longo	Palazzolo
Colombo Emilio	Franceschini	Longoni	Paolicchi
Colombo Vittorino	Franco Raffaele	Lucchesi	Paolucci
Comandini	Franzo Renzo	Lucifredi	Papa
Compagnoni	Frunzio	Macrelli	Passoni
Cóncas	Fusaro	Magno Michele	Pastore
Conci Elisabetta	Gagliardi	Magri	Patrini Narciso
Corona Achille	Gaspari	Malagugini	Pellegrino
Corona Giacomo	Gatto Eugenio	Malfatti	Penazzato
Cortese Giuseppe	Gaudioso	Mannironi	Pennacchini
Curti Aurelio	Geffer Wondrich	Marangone	Perdonà
Dal Cantón Maria Pia	Gennai Tonietti	Marchesi	Pertini Alessandro
D'Ambrosio	Erisia	Marconi	Petrucci
	Gerbino	Marenghi	Pezzino
	Germani	Mariconda	

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

Piccoli	Scelba
Pigni	Schiano
Pintus	Schiavon
Pirastu	Schiratti
Pitzalis	Sciolis
Polano	Sciorilli Borrelli
Prearo	Sedati
Preti	Semeraro
Preziosi Costantino	Sforza
Preziosi Olindo	Silvestri
Principe	Simonacci
Pucci Anselmo	Sodano
Quintieri	Soliano
Radi	Sorgi
Raffaelli	Spadazzi
Rampa	Spádola
Rauci	Spallone
Ravagnán	Spataro
Re Giuseppina	Speciale
Reale Giuseppe	Sponziello
Resta	Storchi Ferdinando
Restivo	Storti Bruno
Ricca	Sullo
Riccio	Tambroni
Ripamonti	Tántalo
Rivera	Targetti
Roberti	Terranova
Rocchetti	Tesauo
Roffi	Titomanlio Vittoria
Romanato	Togliatti
Romano Bartolomeo	Togni Giulio Bruno
Romeo	Togni Giuseppe
Romualdi	Tognoni
Roselli	Tonetti
Rossi Maria Madda- lena	Tóros
Rubinacci	Tozzi Condivi
Russo Carlo	Trebbi
Russo Salvatore	Tremelloni
Russo Spena Raf- faello	Tripódi
Russo Vincenzo	Truzzi
Sabatini	Turnaturi
Salizzoni	Valiante
Salutari	Valsecchi
Sammartino	Vecchietti
Sannicolò	Vedovato
Santarelli Enzo	Venegoni
Santarelli Ezio	Veronesi
Saragat	Vestri
Savio Emanuela	Vicentini
Scaglia Giovanni Bat- tista	Vidali
Scalfaro	Vincelli
Scalia Vito	Volpe
Scarascia	Zaccagnini
Scarlato	Zappa
Scarpa	Zoboli
	Zugno
	Zurlini

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Basile	Martinelli
Cerreti Alfonso	Martino Gaetano
Fracassi	Maxia
Guerrieri Filippo	Negrari
Lucifero	Sarti
Malagodi	Viviani Arturo

(concesso nelle sedute odierne):

Bima	Pucci Ernesto
De Martino Carmine	Rapelli
Elkan	Repossi
Iozzelli	Sangalli
Martino Edoardo	Taviani
Montini	Vetrone
Pedini	Zanibelli

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere, in merito al processo celebrato presso la prima sezione del tribunale di Roma a carico di Osvaldo Giosi, Giuseppe Moltoni, Ferdinando Cioè, rinviati a giudizio con l'imputazione di tentato furto ai danni dell'esattoria comunale di Tivoli e assolti con formula piena per non aver commesso il fatto, dopo che in un sopralluogo a Tivoli il tribunale aveva constatato l'impossibilità che il tentativo di furto fosse avvenuto con le modalità registrate nelle tre confessioni:

1°) quali provvedimenti il ministro dell'interno intenda prendere nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza del commissariato di Tivoli, accusati pubblicamente di avere estorto le tre confessioni con minacce e violenze;

2°) quale azione penale il procuratore della Repubblica di Roma intenda promuovere contro coloro che, in base alla sentenza del tribunale, debbono ritenersi responsabili di falso in verbale, di maltrattamenti e violenze a cittadini arbitrariamente arrestati, di falsa testimonianza per avere confermato in tribunale l'autenticità delle confessioni.

(4471)

« DE PASCALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come il signor P. P. Pasolini, sottoposto a procedimento

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

penale, abbia potuto partire per l'estero, in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 3 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, mentre ad altri cittadini, sottoposti del pari a procedimento penale, anche per reati punibili nel minimo con meno di un anno di reclusione, il passaporto viene ritirato.

(4472)

« GEFTER WONDRIK ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, onde sapere se non voglia far conoscere al Parlamento i termini del piano di ammodernamento degli istituti di pena e lo stato dei lavori per la sua attuazione. In particolare, chiede di conoscere a che punto sono i progetti per la demolizione dell'antigienico (e inadeguato alle moderne esigenze) carcere di San Vittore a Milano, e per la sua sostituzione con un moderno istituto di pena ubicato in località meno centrale della città.

(4473)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia vero che presso l'istituto commerciale e per geometri di Siderno Marina (Reggio Calabria) fu fatta intervenire, da quel preside, la polizia per perquisire gli alunni della quinta classe; e, nel caso di risposta positiva, per conoscere il suo pensiero su simili metodi pedagogici, nonché sulla sensibilità del provveditorato di Reggio Calabria, che, sembra, non abbia dato rilievo alcuno all'episodio, che non può essere giustificato da preoccupazione alcuna.

(4474)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, onde conoscere se non sia possibile utilizzare il palazzo dove aveva sede il Ministero delle finanze in Roma ai fini di offrire una sede necessaria agli studi universitari di scienze economiche.

(4475)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intenda valorizzare, coordinandole e dandone notizia più diffusa e tempestiva, le numerose borse di studio istituite presso le facoltà universitarie italiane, e troppo spesso rimaste sconosciute a tutti i possibili candidati.

(4476)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia stato accolto il voto espresso dal Comitato regio-

nale per la difesa e il potenziamento delle linee ferroviarie interne marchigiane, riunitosi ad Ancona con la presenza di numerosi parlamentari, di inquadrare il problema delle ferrovie marchigiane nei programmi di sviluppo dell'economia locale, tanto più che è stato ora nominato il comitato governativo per il piano di sviluppo regionale; e se, in attesa di conoscere i risultati del lavoro di questo organismo, di cui fa parte anche il capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Ancona, il ministro sia in grado di rassicurare le popolazioni e gli enti locali interessati sul mantenimento in attività di tutte le linee attualmente esistenti nella regione e sul loro indispensabile potenziamento.

(4477)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere per quali motivi i prefetti non abbiano ancora provveduto — malgrado le sollecitazioni ministeriali contenute nelle circolari n. 1465-C del 17 luglio 1961 e 1479-C del 15 novembre 1961 — a dare pratica attuazione alla disciplina degli orari di vendita dei carburanti, giusto quanto disposto dalle leggi 16 giugno 1932, n. 973 e 22 febbraio 1934, n. 370.

« L'interrogante chiede, altresì, se la sola opposizione dell'A.G.I.P. all'applicazione di una legge possa bastare, e fino a quando, ad impedire l'applicazione della legge stessa.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'azione dell'azienda di Stato, contraria — all'opposto delle società petrolifere private — all'applicazione di qualsiasi orario — e quindi in contrasto con le legittime aspirazioni di una modesta ma numerosa categoria di imprenditori commerciali e di loro dipendenti, a più umane condizioni di lavoro e di vita — venga ritenuta compatibile con i fini istitutivi dell'ente.

« L'interrogante, infine, considerato che in Italia il rapporto impianti di distribuzione di carburante-automobili in circolazione è il più alto d'Europa, mentre per di più i consumi medi delle auto italiane sono minori dei consumi medi delle auto degli altri paesi, chiede di interrogare il ministro dell'industria e commercio per sapere se non ritenga opportuno, almeno nelle regioni ove gli impianti di distribuzione di carburante hanno raggiunto la più alta densità, raccomandare ai prefetti l'adozione di criteri più restrittivi nel rilascio di nuove autorizzazioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Ciò per non aggravare ulteriormente la precaria situazione dei rivenditori di carburante.

(4478)

« DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e della marina mercantile, per conoscere se non ritengano opportuno esaminare le possibilità di sviluppo della Fiera internazionale della pesca, sia in occasione della prossima XXII edizione, sia in una prospettiva più ampia e duratura, tale che si inserisca nella politica commerciale e marinara del nostro paese, e non vogliano in conseguenza affidare alla Fiera della pesca nuovi contributi finanziari e nuovi compiti, affinché l'ente possa sviluppare e qualificare nel campo che gli è proprio, con funzioni propulsive, le sue attività permanenti.

(4479)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per conoscere se siano in grado di assicurare la pronta costruzione della stazione marittima di Ancona, assumendosi i relativi oneri.

« L'interrogante ricorda che tale opera, già da tempo sollecitata e necessaria, è divenuta oggi indispensabile ed urgente in relazione all'incremento in atto del traffico passeggeri, già raddoppiato nel 1961 rispetto al 1960 sulle linee marittime che collegano Ancona con i porti orientali dell'Adriatico, con la Grecia e con altri paesi del Mediterraneo, e di cui è facile prevedere un nuovo notevole sviluppo in relazione al prossimo inizio dei servizi traghetto per Zara.

(4480)

« SANTARELLI ENZO ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza della particolare situazione di disagio in cui versano i dipendenti dei comandi S.E.T.A.F., in ordine alla mancanza di una regolamentazione giuridica del loro rapporto di lavoro; e se non ritenga intervenire presso i comandi S.E.T.A.F. per sollecitare la stipulazione di normali contratti di lavoro con questi dipendenti, in armonia con la vigente legislazione; e ciò al fine di evitare che il permanere dello stato di provvisorietà dell'attuale rapporto di lavoro — che si trascina ormai da più di 10 anni — continui

ad alimentare gravi inquietudini, che potrebbero sconfinare in agitazioni non certamente augurabili, considerata la particolare delicatezza del settore di attività.

(21246)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore dei funzionari dello Stato danneggiati dal decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 235, in virtù del quale le promozioni, nei ruoli organici dell'amministrazione dello Stato, venivano condizionate dallo stato di coniugato o di vedovo; e se non ritiene doveroso emettere provvedimenti di legge volti a sanare le molte situazioni di mancato sviluppo di carriera dei dipendenti medesimi, colpiti dalle limitazioni della citata legge.

(21247)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste, per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 199 (1960) approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1961: in particolare, se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa.

(21248)

« LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla raccomandazione n. 299 (1961), approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, concernente le attività del rappresentante speciale per i rifugiati nazionali e l'eccedenza di popolazione. E in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato dalla raccomandazione stessa, riguardante le borse di studio per la formazione professionale e le nuove prospettive del fondo di ristabilimento.

(21249)

« MONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla raccomandazione n. 298 (1961), approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, relativa a speciali forme di assistenza ai rifugiati, e in particolare se il Governo intenda prendere od abbia preso iniziative per quanto riguarda la " comunità protetta ".

(21250)

« MONTINI ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 213 (1961) approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, relativa alle attività dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ed in particolare se il Governo intenda prendere od abbia preso iniziative atte a dare applicazione al contenuto della risoluzione.

(21251)

« MONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 214 (1961) relativa allo sviluppo della cooperazione culturale in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 27 settembre 1961; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa.

(21252)

« FOSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che la situazione giuridica ed economica dei dattilografi giudiziari è una delle più precarie fra tutto il personale dipendente dello Stato — se e quali provvedimenti abbia allo studio per migliorare la retribuzione e la carriera dei dattilografi giudiziari.

(21253)

« GATTO VINCENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se ritiene giunto il momento di stampare banconote da 50 mila lire, per adeguarsi alle altre nazioni progredite, andando incontro alle esigenze dei piccoli scambi e dei pagamenti correnti, alle quali non si può assolutamente fare fronte con la banconota da 10 mila lire, troppo voluminosa e di valore troppo modesto.

(21254)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga di disporre il riesame della posizione del capitano di artiglieria di complemento Scagliotti Luigi fu Natale, classe 1912, al quale è stato negato il riconoscimento delle campagne di guerra 1940-45, per avere aderito alla Repubblica sociale italiana.

« L'interrogante fa rilevare che gli ufficiali di grado superiore — investiti nella Repubblica sociale italiana di responsabilità molto elevate — hanno giustamente ottenuto, con il

riconoscimento delle campagne di guerra, i relativi trattamenti di pensione.

« Nel caso in oggetto si tratta di un riconoscimento avente esclusivamente un alto, meritato valore morale, la cui negazione appare non ispirata a criteri di equità.

(21255)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che nella ordinanza ministeriale degli ultimi anni, riguardante i trasferimenti magistrali, si rileva che nessun punteggio è contemplato per i maestri residenti da molti anni nel capoluogo di provincia e che aspirano poter ottenere tale sede scolastica — se il ministro intende aderire alle giuste richieste degli interessati, e cioè che, nella ordinanza di prossima emanazione, venga tenuta presente tale richiesta, che riparerrebbe ad una ingiusta situazione, che non permette ai maestri residenti nel capoluogo di provincia di poter ottenere il trasferimento nel loro comune di residenza neppure dopo molti anni di insegnamento.

« Si fa presente inoltre che fino all'anno scolastico 1951-52 esisteva un punteggio preferenziale in tal senso.

(21256)

« ANGRISANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere come intende risolvere la situazione di grande turbamento determinatasi nella facoltà di ingegneria dell'università di Roma a seguito dell'aumento dei contributi imposto agli studenti.

In particolare, l'interrogante chiede se il ministro non intenda intervenire perché si riveda il provvedimento che, gravando pesantemente sugli studenti, non risolve peraltro i problemi gravissimi legati alla carenza di finanziamento delle università (in particolare per le facoltà scientifiche e tecniche) e che competono, prima che agli studenti, a responsabilità dello Stato, degli enti pubblici e di quei settori economici e industriali interessati alla efficienza delle università.

(21257)

« VENTURINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritenga di intervenire al fine di ottenere da parte dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la revoca della richiesta di aumento del canone di affitto per profughi inquilini del " Villaggio San Mauro " di Si-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

stiana, composto di 135 famiglie (territorio di Trieste).

« Tale richiesta viene considerata arbitraria in quanto:

1°) la fissazione del canone di affitto non è di competenza dell'ente gestore, cioè l'O.A. P.G.D.;

2°) il canone d'affitto è composto da due componenti: una quota pari al 2 per cento annuo (articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137) ridotta allo 0,50 per cento annuo dalla nuova legge 14 marzo 1961, n. 182, del costo di costruzione dell'alloggio da versarsi al Tesoro dello Stato da parte dell'ente gestore; e una quota comprendente le spese generali, di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che deve essere determinata dal Ministero dei lavori pubblici, assieme a quelli dell'interno e del tesoro, e che, alla consegna degli alloggi, era stata fissata nella misura dell'1,6 per cento sul costo di costruzione dell'alloggio e che non risulta modificata, ma che anzi, in base ad assicurazioni ricevute, avrebbe dovuto essere diminuita;

3°) l'O.A.P.G.D. non soltanto non prende nota della legge 14 marzo 1961, n. 182, che aggiorna il canone di affitto a favore dei profughi, ma agisce in senso opposto aumentando l'affitto a sua discrezione;

4°) benché sia sempre stata regolarmente pagata la quota per le spese generali, quasi tutti i lavori di manutenzione vengono pagati dagli inquilini stessi, in mancanza dell'intervento dell'Opera;

5°) l'aumento richiesto viene giustificato con il pareggiamento del canone d'affitto con quello pagato dagli inquilini (ai quali non sono stati chiesti aumenti) delle case costruite con i lotti successivi, mentre queste ultime risultano molto più accuratamente costruite e dotate di accessori supplementari.

(21258)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali siano le possibilità della società Larderello di produrre borace, in relazione alla crescente richiesta di questo prodotto sul mercato italiano e internazionale, e in relazione alla possibilità che altre imprese, soprattutto private, organizzino una produzione che, per la modernità dei procedimenti e delle attrezzature, metta in crisi, a più o meno lunga scadenza, la produzione dell'azienda a partecipazione statale;

e per conoscere se non ritenga necessario un ordinamento della società Larderello

diverso da quello attuale (inquadramento nelle ferrovie), in vista di una possibilità di più largo sviluppo della produzione sia elettrica sia chimica, e in vista dell'istituzione dell'Ente dell'energia.

(21259)

« PAOLICCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere quali provvedimenti abbia adottato in seguito al continuo allarmante verificarsi di infortuni anche mortali determinati dall'impiego di anticrittogamici a base di ditiocarbammati.

(21260)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere la loro opinione circa il trasferimento d'imperio dei malati tubercolotici dai sanatori convenzionati ai sanatori direttamente gestiti dall'I.N.P.S.;

e per sapere quali provvedimenti intendano adottare per abolire il suddetto trasferimento d'imperio, in considerazione del disagio che crea ai malati e alle famiglie, e della necessità di garantire, anche in questo caso, la libera scelta del medico e del luogo di cura.

(21261)

« PAOLICCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato degli studi ed i propositi in ordine al problema del collegamento stradale diretto del Parco nazionale d'Abruzzo, attraverso Sora, con le province di Frosinone e Latina, nonché con l'autostrada del sole e quindi con Roma, con il percorso più breve ed agevole.

« L'interrogante chiede di sapere se di tale problema sono stati razionalmente ed attentamente considerati tutti gli aspetti, ed in particolare:

1°) quello economico, relativo al possibile ed auspicabile sviluppo di scambi di ogni natura fra le zone interessate;

2°) quello sociale, consistente nella necessità di togliere dall'attuale pratico isolamento una così vasta zona del paese;

3°) quello turistico — certamente il più importante — riguardante l'opportunità e la utilità di aprire all'agevole accesso delle due province e della capitale una zona di incomparabile valore e di indiscutibili possibilità di sviluppo turistico, che sarebbe veramente colpevole, sotto ogni profilo, lasciare ancora nell'attuale stato di pratica inutilizzazione.

(21262)

« CAMANGI ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, onde conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento di 50 milioni richiesto sin dal 1958 dal comune di Melilli (Siracusa) per la costruzione, nelle frazioni di Augusta e Villasmundo, di fogne bianche e nere.

« La inesistenza di tale servizio è, ora, maggiormente sentita, poiché è stato costruito l'acquedotto civico e tutta l'acqua viene riversata nelle strade, e la mancanza di dislivello determina l'impaludamento di tutto il paese con conseguente nocumento alla salute. (21263) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della difesa, per conoscere se non ritengano intervenire affinché — in armonia ai voti da più parti espressi e dei quali gli organi di stampa si sono resi interpreti — i fondi raccolti mediante pubblica sottoscrizione dalla "catena della fraternità", organizzata dalla R.A.I.-TV per onorare la memoria dei 13 aviatori barbaramente trucidati nel Congo, abbiano una destinazione rispondente agli scopi per i quali enti e cittadini con generoso slancio vollero manifestare la loro ammirazione e riconoscenza ai valorosi, caduti per assolvere un'alta missione di civiltà e di pace.

« Pur apprezzando infatti la nobilissima idea di alto valore religioso che una parte dei fondi raccolti venga destinata alla erezione in Pisa di un tempio votivo a perenne ricordo degli eroi, non si possono trascurare gli orfani, le vedove ed i congiunti dei caduti, le cui necessità di vita, dopo la perdita del capo famiglia, sono divenute più impellenti, ed ai quali pertanto dovrebbe essere devoluta una parte delle somme raccolte che, tra l'altro, consenta loro di procurarsi un conveniente alloggio nel luogo di domicilio.

« Opportuno sarebbe infine destinare una aliquota di detti fondi agli enti incaricati di provvedere all'assistenza dei familiari e degli orfani (Associazione nazionale caduti dell'aeronautica e Istituto per gli orfani degli aviatori), nonché alla famiglia del caporale della Croce rossa italiana Raffaele Soru, caduto anche lui nell'assolvimento della sua missione umanitaria nel Congo.

« Così distribuendo i 265 milioni finora raccolti e le altre somme che continuano ad affluire alla R.A.I.-TV, sarà data una vera e significativa prova di carità e fratellanza umana, intesa a lenire sofferenze e miserie,

onorando al tempo stesso la memoria di coloro che hanno dato la vita nell'adempimento dei loro doveri di soldati d'Italia.

(21264)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa nazionale (e, in particolare, dai giornali *Messaggero*, *Paese*, *Roma* e *Napoli-Notte*) circa l'"assoluzione per non aver commesso il fatto" deliberata, con alta umanità, dalla prima sezione del tribunale di Roma nei confronti di tre imputati di furto, tra i quali un minore, a nome Giuseppe Maltoni, Ferdinando Cioè, e Osvaldo Giosi.

« Risulta infatti dalle prefate cronache giudiziarie:

a) che i tre imputati, risultati poi del tutto innocenti, nonostante la loro giovane età hanno subito circa due anni di carcere preventivo;

b) che i tre imputati furono, in seguito a pressioni delle autorità inquirenti o per altri motivi, rinviati a giudizio quali "rei confessi".

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1°) se siano stati accertati i motivi che, con eventuali pressioni materiali o morali, hanno indotto tre giovanetti innocenti a qualificarsi rei di un crimine non commesso;

2°) a chi risalga la responsabilità di tali eventuali coercizioni morali o materiali;

3°) quali provvedimenti siano stati, o saranno presi, contro l'eventuale responsabile di tali coercizioni morali o materiali che, oltre a provocare una confessione infondata, hanno determinato la celebrazione di un processo che tanto sgomento, nonostante il suo illuminato epilogo, ha provocato nell'opinione pubblica.

« Infatti l'interrogante ritiene che un caso giudiziario così penoso trascenda dall'interesse e dalle sofferenze delle singole vittime, ma investa una questione di costume, e postuli energici interventi a scongiurare che il prestigio delle istituzioni sia compromesso per la leggerezza o per il male impiegato zelo di una esigua minoranza di inquirenti.

(21265)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della sanità, per conoscere se non ritengano sia il caso di intervenire nella ricerca di una rapida soluzione dell'annoso problema riguardante lo stato di quiescenza dei sanitari comunali, ai quali ven-

gono liquidate pensioni molto misere e certamente inadeguate ai contributi da loro versati.

« L'interrogante chiede di conoscere se i ministri non ritengano sia giunto il momento di trovare la giusta soluzione del problema, che in atto è stato guardato soltanto dal lato contabile, trascurando l'aspetto politico che l'ha determinato.

« La questione è, infatti, sul tappeto da quando il governo fascista ridusse l'età massima di servizio da 70 a 65 anni, senza obbligare la cassa pensione sanitari a modificare le proprie tabelle, onde rendere possibile percepire a 65 anni di età la liquidazione della pensione massima prevista per l'età di 70 anni.

« L'interrogante chiede infine di conoscere se il ministro delle finanze, in particolare, non ritenga di poter ovviare all'inconveniente che deprime moralmente e materialmente una categoria di professionisti tanto benemeriti, disponendo adeguate elargizioni a favore della Cassa pensione sanitari.

(21266)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a non dare immediata esecuzione alla legge 3 novembre 1961, n. 1170, tenuto conto che i posti in soprannumero nell'organico dei consiglieri di prima classe al 1° ottobre 1959 sono di circa 60.

« In considerazione del giustificato malcontento che il mancato provvedimento ha suscitato nei funzionari interessati, l'interrogante chiede di conoscere se e quando si pensi di poter dare corso all'applicazione della legge citata.

(21267)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di disporre l'immediata applicazione dell'articolo 8 della legge 10 gennaio 1957 con l'aumento del decimo dei posti nei confronti del concorso a 128 posti di preside per i licei e gli istituti magistrali, bandito il 28 novembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287), così come è avvenuto non solo in precedenti concorsi a posti di preside (precisamente nel concorso per licei ed istituti magistrali bandito con decreto ministeriale 10 marzo 1957 ed in quello per istituti tecnici bandito nello stesso anno), ma anche nel concorso per le scuole medie inferiori, bandito ed espletato contemporaneamente a quello oggetto della presente interrogazione.

« Tale provvedimento è suggerito, inoltre, dall'opportunità di sanare la grave sperequa-

zione venutasi a determinare nei confronti dei candidati risultati idonei, i quali si sono visti preclusa la possibilità di essere nominati in sostituzione di eventuali rinunziatari dal fatto che, essendosi derogato, nell'assegnazione delle sedi ai vincitori, dal disposto dell'articolo 6 del bando, l'assegnazione stessa è risultata una vera e propria assegnazione di comodo, che ha impedito che si registrassero rinunzie, diversamente da come avvenuto nei precedenti analoghi concorsi.

(21268)

« PAPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità, sulla situazione nella quale si trovano 125 famiglie alloggiate, perché senza tetto, nell'ospedale civile "Rodinò" di Resina (Napoli). L'interrogante, avendo constatato le condizioni di disagio estremo in cui sono costrette a vivere, in condizioni di promiscuità, senza attrezzatura igienica e con gravissimi rischi per la salute, oltre mille persone, di cui numerosi bambini, chiede quali provvedimenti si intendano adottare per dare un alloggio civile a queste famiglie, che dal 1952 sono prive di una casa; e chiede di conoscere quali stanziamenti, siano stati previsti e quali comunque se ne prevedano com'è doveroso, per risolvere tale drammatico caso.

(21269)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in relazione alla presentazione da parte della società per l'autostrada di Alemagna del progetto tecnico e finanziario per la costruzione dell'autostrada Venezia-Dobbiaco, quali siano gli intendimenti del Ministero in ordine al finanziamento necessario.

« L'interrogante fa presente che la costruzione di detta autostrada riveste particolare importanza per tutte le genti venete.

« In particolare, il porto di Venezia potrà giovare della nuova arteria che farà affluire numerose merci, un tempo destinate ai porti del nord Europa.

« L'interrogante fa presente che la città di Venezia, sacrificata da vincoli e divieti posti dalla collettività nazionale al suo sviluppo, sia pure al buon fine di conservare intatta la fisionomia e le caratteristiche, abbisogna di trovare in altri interventi, quale, quello oggetto della presente interrogazione, un'adeguata compensazione.

(21270)

« GAGLIARDI ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intenda accogliere la richiesta del " Consorzio bonifica Valle Isola e Minori ", con sede in Comacchio, volta ad ottenere anche per i propri terreni le provvidenze previste dall'articolo 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde).

(21271)

« CATTANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se e quali provvedimenti saranno presi in favore della importantissima linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, che, oltre a essere di preminente interesse turistico, è fondamentale per i collegamenti delle regioni centro-settentrionali con il meridione e con la Sicilia.

« Infatti, viene da più parti giustamente lamentato, con nocive ripercussioni per il traffico ferroviario e per il flusso turistico, che, da quando varie stazioni di detta linea sono passate in assuntoria, non è infrequente assistere a indecorosi spettacoli di trasandatezza e di scarsa pulizia.

« L'interrogante cita, a paradigma del decadimento verificatosi negli ultimi tempi, lo scalo di Acquafredda (complementare, insieme con lo scalo Vibonati, alla stazione capotronco di Sapri): tale scalo, in epoca non remota, era lindo e ornato da magnifiche aiuole fiorite (tanto da conseguire molteplici premi nazionali nei concorsi per l'abbellimento delle stazioni ferroviarie), mentre, attualmente, si trova in uno stato di desolante abbandono, con relativa scomparsa delle aiuole laterali all'edificio della stazione.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se e quando saranno finalmente eliminate su tale linea alcune vecchie e scomode vetture che ancora vi circolano, rendendo ancora più pesante la sperequazione tra il progresso ferroviario delle grandi linee di comunicazione ferroviaria del centro-nord e quelle del meridione.

(21272)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se corrispondano al vero le notizie secondo le quali il 31 dicembre 1961 l'ambulatorio dell'I.N.A.M. con sede in Afragola (Napoli) dovrebbe sloggiare per cessione dei locali; per conoscere, in particolare, se tali notizie risultassero vere, quali provvedimenti

abbia già adottato od intenda adottare per evitare che 30.000 assistiti restino privi della sede del loro ambulatorio.

(21273)

« AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, al fine di conoscere i motivi per i quali, nonostante le ripetute assicurazioni fornite dai dirigenti dell'E.N.I., la raffineria I.R.O.M. di Porto Marghera non è ancora stata raddoppiata.

« In particolare, l'interrogante fa presente che le difficoltà a suo tempo insorte da parte del ministro della difesa sono state definitivamente superate, così come pure è stata accolta la richiesta di provvedere alla costruzione di un nuovo canale petrolifero.

(21274)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quale azione intenda svolgere al fine di comporre lo sciopero degli impiegati dei C.R.D.A. di Monfalcone, che da oltre tredici giorni hanno di fatto interrotto la produzione in quel grosso complesso industriale della Fincantieri.

(21275)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga che la costruzione di porcilaie presso latterie sociali o presso caseifici aziendali rientri nelle opere indicate nel n. 26 dell'articolo 30 del testo unico della finanza locale ai fini della non soggezione all'imposta di consumo sui materiali in esse impiegate.

« Ciò in quanto alle opere sopra dette sono applicabili le stesse norme per contributi e mutui agevolati, la concessione dei quali implica, secondo una nota della direzione generale della finanza locale, il riconoscimento per le serre della qualità di opere di bonifica e di miglioramenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 del testo unico della finanza locale.

(21276)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno impartire disposizioni ai competenti uffici del proprio dicastero affinché venga accelerato il disbrigo delle pratiche concernenti la riliquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Quanto sopra si rende necessario in considerazione del fatto che gli insegnanti elementari in questione sono tutti in età molto avanzata, donde il fondato timore, da parte degli interessati, che il tanto desiderato aumento di pensione finisca col giungere troppo tardi.

(21277)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sul rifornimento idrico dell'abitato di Cossari del comune di Nardodipace (Catanzaro).

« Da oltre tre mesi questo abitato è privo di acqua potabile, perché il serbatoio è soggetto a perdite per lesioni nelle sue strutture. La popolazione è costretta a rifornirsi di acque superficiali attinte in burroni distanti dall'abitato.

« Tali acque non presentano alcuna garanzia di potabilità ed in ogni modo non saranno più rintracciabili nell'inverno a causa delle nevicate, che annualmente si verificano nella zona.

« La popolazione preoccupata si è già rivolta ripetutamente e con petizioni al sindaco ed alle altre autorità.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire perché le riparazioni al serbatoio vengano eseguite con carattere di estrema urgenza e di scrupolosa precisione al fine di non condannare alla completa privazione dell'acqua una popolazione povera, laboriosa, e duramente provata da alluvioni e da avversità di ogni genere.

(21278)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sulla esigenza di provvedere alle indispensabili opere di miglioramento fondiario sulle quote e sui poderi del comprensorio di riforma silano.

« La mancanza di dette opere rende insufficiente e decrescente il reddito dei terreni assegnati e difficile la vita degli assegnatari sui fondi, sicché anche le zone del comprensorio, riscattate dalla lotta e dal lavoro dei contadini, sono soggette a progressivo spopolamento.

« L'Opera valorizzazione Sila non esegue le predette opere nemmeno nelle zone e nei limiti imposti dalla legge per mancanza dei necessari finanziamenti; d'altro canto la Cassa per il Mezzogiorno, che ha invece ingenti disponibilità, respinge le domande degli in-

teressati, anche se approvate dagli organi tecnici, eccettuando questioni di competenza, anche quando le stesse in alcun modo non sussistano.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire perché la Cassa per il Mezzogiorno e l'Opera Sila, senza ulteriori indugi e rimbalzi di competenza, provvedano al finanziamento delle opere di miglioramento fondiario ed agrario necessarie alla valorizzazione dei terreni assegnati e ciò per evitare il completo abbandono e la totale perdita di tutto quanto sino ad oggi si è speso.

(21279)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, visto l'esito negativo della seduta d'asta del 12 dicembre 1961 a Roma, per la vendita di francobolli fuori corso, non intenda rivedere tutta la questione del « blocco ministeriale », provvedendo all'incenerimento delle giacenze e preparando un serio piano di costruzione delle case per i postelegrafonici, non escludendo eventualmente la emissione di nuove serie di francobolli, autorizzate a tale scopo.

(21280)

« PIERACCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando i lavori per l'ampliamento del centro trasmittente della TV a Monte Conero di Ancona consentiranno di captare il programma del secondo canale, e per conoscere inoltre se analoghi lavori saranno espletati presso il centro trasmittente di Monte Nerone, in modo che anche le zone interne delle Marche possano al più presto usufruire del secondo programma televisivo.

(21281)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo pensiero sulle richieste del personale dipendente dall'I.N.P.S. relative alla necessità di abrogare l'articolo 11 della legge 6 febbraio 1951, che risulterebbe in evidente contrasto con i principi generali del diritto e rappresenterebbe una lesione grave di diritti acquisiti; per conoscere, inoltre, quali eventuali misure intenda adottare, in via subordinata, per venire incontro alla situazione di disagio in cui vengono a trovarsi i dipendenti dell'I.N.P.S., ai quali l'istituto, in applicazione del predetto articolo 11, fin dal gennaio 1960 ha sospeso la pensione, facendo conoscere (a ciascun dipendente in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

servizio o già collocati a riposo) la somma da restituire per la maggiore pensione incassata per effetto dei computi dei contributi versati dal Ministero del lavoro per il periodo 1944-1948, nonché l'importo della nuova pensione decurtata di lire 9.000.

(21282)

« AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e delle partecipazioni statali, per sapere se non ritengano urgente e necessario prendere a favore degli operai metaniferi rimasti senza lavoro, alla chiusura delle centrali metanifere nel delta le seguenti misure:

1°) assunzione al lavoro del più gran numero possibile dei duecento operai interessati presso le aziende dell'E.N.I.; e ciò perché questi operai metaniferi sono particolarmente qualificati nella estrazione e nella lavorazione degli idrocarburi;

2°) ripresa immediata dell'erogazione del sussidio mensile sino alla nuova occupazione;

3°) garantire l'assistenza sanitaria farmaceutica e ospedaliera agli operai e le loro famiglie;

4°) assicurare un sussidio supplementare per il pagamento volontario dei contributi previdenziali per la maturazione del diritto della pensione.

(21283)

« CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per sapere — facendo riferimento alla circolare I.N.A.I.L. n. 109 del 21 novembre 1961, che bandiva un concorso per n. 163 posti di assistente ortopedico e per 46 posti di aiuto ortopedico per i propri reparti ospedalieri e per i propri centri traumatologici e di rieducazione — quali provvedimenti intendano adottare di fronte: all'esiguità dei termini concessi per il concorso notificato il 29 novembre 1961 con una scadenza fissata per il 22 dicembre 1961; al nonsenso di contratto di prestazione d'opera a termine che prevede il trasferimento obbligatorio di domicilio, alla non liceità di non considerare ai fini del concorso il servizio già prestato; all'aperta violazione delle disposizioni impartite; all'incongruenza di voler colmare con una urgenza che va a danno delle garanzie più elementari una carenza di organici che risale ad alcune decine di anni.

« Gli interroganti chiedono se i ministri non ritengano di voler intervenire urgente-

mente ad evitare un'azione ingiusta e dannosa per un grande numero di medici.

(21284) « FERRARI GIOVANNI, GENNAI TONIETTI  
ERISIA, BIANCHI FORTUNATO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga necessario provvedere per la costruzione di adeguate invasature a La Maddalena e a Palau (Sassari) per garantire un efficiente servizio della nave-traghetto fra i due porti, servizio che oggi non assicura — nonostante la brevità del braccio di mare (circa 2 miglia) — la continuità delle corse normali proprio per la difficoltà della manovra di attracco dovute alla mancanza delle indispensabili invasature.

(21285)

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di aggiornare il livello della indennità di proflassi antitubercolare concessa a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari con legge 9 aprile 1953, n. 310, nella misura di lire 155 giornaliera, soprattutto in considerazione delle variazioni del costo della vita intervenute nel frattempo, per cui la detta indennità si appalesa insufficiente allo scopo per il quale viene concessa.

(21286)

« AVOLIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e della marina mercantile, per sapere se, tenute presenti le condizioni di particolare disagio, in cui versano le famiglie dei pescatori della città di Taranto, non ritengano opportuno disporre un aumento dei fondi per l'assistenza, che ogni anno vengono stanziati in favore della suddetta categoria.

(21287)

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale fondamento abbiano le notizie diffuse dalla stampa relative al fatto che al presidente della provincia di Ancona, avvocato Gino Borgiani, sarebbero giunte lettere minatorie per obbligarlo a dimettersi dall'importante incarico amministrativo; e per conoscere quale esito abbiano avuto le indagini di polizia per identificare i responsabili e quali misure di sicurezza siano state predisposte.

(21288)

« SANTARELLI ENZO ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere se non si ritenga opportuno provvedere al più presto al trasferimento degli stabilimenti carcerari di Ancona in nuovi edifici fuori del centro storico, sia per ragioni di risanamento e ammodernamento delle carceri, sia per consentire lo sviluppo del centro della città, sia per destinare il rione Guasco, secondo le previsioni del piano regolatore generale, a zona monumentale e consentire così l'escavazione e la liberazione completa dell'anfiteatro romano.

(21289)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno reintegrare la chiesa collegiata di Santa Marina in Polistena (Reggio Calabria) nel possesso della casa e dei locali che già furono del Minimi fino al 1870 e che dal comune donati successivamente al parroco *pro tempore*, furono poi estorti dal fascismo col successivo incameramento da parte dello Stato e destinati ad uso diverso da quello prestabilito, altamente sociale ed urgente, di un gerontocomio.

« L'interrogante si permette di far presente che l'istituzione ha già cominciato a funzionare in alcuni vani attigui cui hanno provveduto la solidarietà e la pietà.

(21290)

« REALE GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno ostacolato, nel corso degli ultimi otto mesi, la ratifica della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.), in data 19 aprile 1961, in merito al limitatissimo ampliamento dell'organico di terza categoria e l'immissione in ruolo degli impiegati straordinari;

per sapere se il ministro è a conoscenza del malcontento che tale inspiegabile ritardo ha generato e genera fra gli impiegati dipendenti dell'I.N.P.S., e se non ritenga opportuno, senza ulteriori indugi, provvedere a ratificare l'atto consiliare dell'I.N.P.S., entro il mese di dicembre 1961.

(21291)

« DI PAOLANTONIO, SPALLONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se abbia provveduto alle operazioni preliminari necessarie alla liquidazione dell'indennizzo ai su-

perstiti e ai familiari dei caduti nei campi nazisti, sulla base delle somme che il governo della Repubblica federale tedesca si è impegnato a versare.

« Pare agli interroganti che sia necessario rimuovere ogni ostacolo per non ritardare oltre tale liquidazione, considerando che sono trascorsi ormai 17 anni e che comunque le somme disponibili non rappresentano certo una riparazione delle inumane sofferenze patite dagli internati.

(21292) « NANNI, BOTTONELLI, IOTTI LEONILDE, DEGLI ESPOSTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni ai provveditori agli studi perché gli incarichi fiduciari nei vari circoli didattici, come ambulatori, anagrafe scolastica, segretario di direzione e di ispezione scolastica, incarichi direttivi, patronati e centri di lettura siano preferibilmente affidati agli insegnanti che hanno superato il concorso di merito distinto, predisponendone, conseguentemente, adeguata valutazione nei trasferimenti e nei concorsi direttivi.

« Detto riconoscimento e inciterebbe gli insegnanti ad aggiornarsi maggiormente negli studi, e determinerebbe una maggiore partecipazione di candidati al concorso di merito distinto, disertato al suo primo esperimento da circa l'80 per cento degli aventi diritto.

(21293)

« REALE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se corrispondono a verità le affermazioni, più volte manifestate in alcuni consigli comunali della provincia di Ancona — e recentemente convalidate sostanzialmente dal *Notiziario settimanale* del comune di Ancona e ribadite solennemente dal voto del consiglio comunale di Senigallia — relative alle stridenti disparità che si verificherebbero nel settore dell'edilizia scolastica a favore del comune di Ancona e a danno di altri importanti comuni, che da anni attendono di vedere accolte le necessarie ed urgenti richieste di stanziamenti per lo sviluppo della scuola.

« L'interrogante chiede se, dinanzi a tale situazione, non s'intenda oggi adeguare le deliberazioni relative all'edilizia scolastica — in relazione alla grave situazione di Senigallia, Jesi, Chiaravalle — ai ritmi assunti negli ultimi tempi nel comune di Ancona, al fine di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

far cessare l'attuale lamentata disparità e soprattutto di potenziare le attrezzature al livello dei bisogni della popolazione.

(21294)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, perché vengano accelerati al massimo i lavori per la costruzione dell'acquedotto del Delta, opera richiesta da oltre un decennio ed indispensabile per assicurare un normale rifornimento di acqua potabile alle popolazioni e una costante fornitura d'acqua dolce per l'allevamento del bestiame, evitando così il ripetersi di gravi inconvenienti che già si sono verificati nell'estate durante la magra del Po.

(21295)

« CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere finalmente i due più gravi problemi de La Maddalena (Sassari), quello del rifornimento idrico che non può certo attendere, per la sua manifesta urgenza, la conclusione dei lavori sul Liscia, e quello del completamento delle banchine e dell'ampliamento del porto, problemi la cui soluzione condiziona la vita e l'avvenire di quella città, che ha già dimostrato di poter diventare un grande centro turistico non soltanto per il suggestivo richiamo di Caprera, ma anche per il crescente afflusso di vaste correnti di turisti stranieri.

(21296)

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza delle grosse difficoltà che sono provocate dalla chiusura del passaggio a livello di Chiusi Scalo.

« Infatti, sia i treni in sosta sia quelli che devono cambiare personale viaggiante lo bloccano, provocandone la chiusura per periodi di tempo lunghissimi, a tutto scapito del traffico particolarmente intenso della zona, data l'importanza delle strade che si incrociano e la vicinanza della stazione ferroviaria.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano prendere per porre rimedio ad una tale situazione, sottolineandone l'urgenza.

(21297)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non intenda prendere in considerazione l'estensione all'Umbria dei provvedi-

menti previsti dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835.

« Un simile provvedimento viene reso necessario dall'esclusione dell'Umbria dai benefici di tante leggi speciali, approvate fino ad oggi; dalla difficilissima situazione in cui viene a trovarsi l'economia umbra nel momento attuale, senza speranze per il futuro, a meno di immediati provvedimenti; dalle possibilità che un intervento statale efficace potrebbe aprire alle attività economiche della regione, con benefici che si estenderebbero a tutta l'economia nazionale.

(21298)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, ed eventualmente in che modo, intenda venire incontro quest'anno alle esigenze dei lavoratori ammalati di tbc, assistiti dall'I.N.P.S. e dai consorzi provinciali anti-tubercolari.

« Infatti, non sembra ripetibile ed opportuno l'esperimento dello scorso anno della concessione di un assegno natalizio, sia per l'insufficienza dell'ammontare sia per il numero esiguo dei beneficiati.

« Appare quindi opportuno un provvedimento amministrativo a carattere d'urgenza che, in attesa di provvedimenti legislativi appropriati concedenti la tredicesima mensilità a detti lavoratori, tenga in considerazione le difficili situazioni in cui queste categorie vengono a trovarsi, compresi coloro che sono assistiti in "cura ambulatoria" ad un trattamento post-sanatoriale.

« L'interrogante, sottolineando la gravità e l'urgenza del problema, chiede inoltre quali ostacoli si frappongono ad una sua soluzione definitiva.

(21299)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza e ritenga ammissibile che la direzione generale di pubblica sicurezza non abbia accolto la richiesta del personale civile (commissari di pubblica sicurezza, segretari di polizia, archivisti) di usufruire dei vantaggi di carriera in favore dei combattenti previsti dall'articolo 41 della legge speciale 30 settembre 1922, n. 1290, e successive integrazioni; la direzione ha giustificato tale decisione col fatto che l'articolo 385 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avrebbe abrogato lo statuto degli impiegati dello Stato (regio decreto 2 febbraio 1923, n. 2395), che prevedeva tali attribuzioni

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

negli scrutini per merito comparativo ai gradi in cui dovevano essere prese in esame tali benemerenze.

« Tuttavia nel settembre 1958 il Consiglio di Stato, pur occupandosi di benefici economici, elevazione del limite di età, dell'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (articoli 42, 43, 44, ecc. della legge n. 1290), ha escluso qualsiasi forma d'abrogazione, sia tacita sia espressa, da parte dell'articolo 385, ritenendo tuttora in vigore le norme particolari citate.

« D'altra parte, non sembra esatto neppure rifarsi all'articolo 169 del vigente testo unico, che prevede negli scrutini per merito comparativo solo meriti di servizio e non anche meriti combattentistici; tale articolo non riguarda infatti le promozioni alle qualifiche di commissario capo di pubblica sicurezza, 1° segretario e 1° archivist, da conferire esclusivamente con esami regolati dagli articoli 176 e 207 dello stesso testo unico; per l'ammissione a tali esami sembra possano essere applicate le abbreviazioni dall'articolo 41 della legge n. 1290.

« L'interrogante sottolinea la gravità del problema, rilevando come ingiusto ed inammissibile appaia il comportamento della direzione generale della pubblica sicurezza, che non intende riconoscere al suo personale i meriti ottenuti nel servizio reso alla Patria.

(21300)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quale è lo stato delle indagini sulla uccisione del commissario Tandoy e dello studente Damanti di Agrigento;

se sia vero che il relativo incarto processuale, inspiegabilmente ed inammissibilmente, si trova fermo da circa 7 mesi alla procura della Repubblica di quella città;

se non ritenga d'intervenire per eliminare ogni eventuale ingiustificabile remora al corso della giustizia.

(21301)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere quali siano i motivi che ostano alla concessione della pensione di guerra a Betti Giuseppe, fu Graziano, nato nel 1912, residente a Città della Pieve (Perugia) via di Borgo di Giano, 5.

(21302)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non intenda disporre per il congedo al 17° mese di ferma

dello scaglione 3° del 1938, in modo da permettere a circa 60 mila uomini di trascorrere serenamente in famiglia le festività natalizie nonché di mantenere gli impegni assunti con i datori di lavoro sulla base di una prassi seguita da tempo, ad esempio nel caso del 1° scaglione 1938 che venne congedato con dieci giorni di anticipo rispetto alla ferma di diciassette mesi e ciò allo scopo di permettere alle reclute di essere a casa per le feste pasquali.

« L'interrogante confida che il signor ministro non vorrà accampare motivi di carattere internazionale per giustificare una diversità di trattamento tra scaglione e scaglione che assumerebbe il valore di una stridente ingiustizia.

(21303)

« ALBARELLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

ARENELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENELLA. Sollecito nuovamente lo svolgimento di una interrogazione sui fatti di Sant'Antimo, in provincia di Napoli.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

**La seduta termina alle 20,20.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16,30:*

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

*e delle proposte di legge:*

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di migliorìa; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di fa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961

vorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore*: Zugno.

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge*:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547).

3. — *Discussione delle proposte di legge*:

Senatori CESCHI ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quariennale di Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2320) — *Relatore*: Bertè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè.

4. — *Discussione dei disegni di legge*:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone.

5. — *Votazione per la nomina di*:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

6. — *Discussione dei disegni di legge*:

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo svi-

luppo (International Development Association - I.D.A.) (*Urgenza*) (2578) — *Relatore*: Pintus;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore*: Vedovato;

**Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.)** (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

7. — *Discussione delle proposte di legge*:

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori*: Migliori, per la maggioranza; Preziosi Olindo, di minoranza;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

---

**III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1961**

---

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Butté;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**Dott. VITTORIO FALZONE**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI